



Senato  
della Repubblica

# Codice dello **Status** del parlamentare

Raccolte normative

Servizio  
delle prerogative,  
delle immunità  
parlamentari  
e del contenzioso

n.1  
dicembre 2004

XIV Legislatura



*Raccolte normative*





Senato della Repubblica

# Codice dello **Status** del parlamentare

Servizio  
delle prerogative,  
delle immunità  
parlamentari  
e del contenzioso

Raccolte normative  
n.1  
dicembre 2004

XIV Legislatura

La presente pubblicazione è stata curata dalla dott.ssa Viria Conte, segretario parlamentare documentarista assegnata al Servizio delle prerogative, delle immunità parlamentari e del contenzioso, con la supervisione del consigliere parlamentare Giampiero Buonomo, Capo dell'Ufficio delle autorizzazioni a procedere, dell'anagrafe patrimoniale e della segreteria della Commissione contenziosa.

Gli aspetti editoriali sono stati curati dall'Ufficio delle informazioni parlamentari, dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato

Le pubblicazioni del Senato sono in vendita presso la Libreria del Senato  
- via della Maddalena 27, 00186 Roma  
e possono essere richieste anche per:  
- **posta elettronica:** [libreria@senato.it](mailto:libreria@senato.it)  
- **telefono:** n. 0667062505  
- **fax:** n. 0667063398

# INDICE

**PREMESSA**

Pag. XV

## PARTE I VERIFICA DEI POTERI

### TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Costituzione della Repubblica – artt. 65 e 66.....	Pag. 3
Regolamento del Senato della Repubblica – artt. 19 e 135-ter.....	» 4
Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri del Senato della Repubblica.....	» 6
Regolamento della Camera dei deputati – artt. 17 e 17-bis.....	» 16
Regolamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati.....	» 18
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (« <i>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati</i> ») – artt. 87 e 89.....	» 32

### TITOLO II PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELETTORATO PASSIVO E DI INCOMPATIBILITÀ PARLAMENTARE

#### Capo I Disposizioni in materia di elettorato

Costituzione della Repubblica – artt. 48, 51, 56, 57 e 58.....	Pag. 33
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (« <i>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati</i> ») e successive modificazioni – artt. 6, 20 e 22....	» 36
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (« <i>Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell' elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali</i> ») e successive modificazioni – artt. 1 e 2.....	» 38
Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (« <i>Testo unico delle leggi recanti norme per l' elezione del Senato della Repubblica</i> ») – artt. 5, 10 e 24.....	» 40
Legge 27 dicembre 2001, n. 459 (« <i>Norme per l' esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero</i> ») – art. 8.....	» 41

## Capo II

### Disposizioni in materia di incompatibilità e di ineleggibilità

Costituzione della Repubblica – artt. 84, 104, 122 e 135..... Pag. 42

#### Fonti di rango costituzionale

Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 («*Approvazione dello statuto della Regione siciliana*») e successive modificazioni – art. 3..... » 44

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 («*Statuto speciale per la Sardegna*») e successive modificazioni – art. 17..... » 44

Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 («*Statuto speciale per la Valle d'Aosta*») e successive modificazioni – art. 17..... » 45

Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («*Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia*») e successive modificazioni – art. 15..... » 45

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 («*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*») e successive modificazioni – art. 28..... » 46

#### Fonti di rango primario

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 («*Ordinamento giudiziario*») e successive modificazioni – art. 42-*quater*, 42-*sexies* e 71..... » 47

Legge 8 febbraio 1948, n. 47 («*Disposizioni sulla stampa*») – art. 3... » 49

Legge 13 febbraio 1953, n. 60 («*Incompatibilità parlamentari*») e successive modificazioni..... » 50

Legge 10 febbraio 1953, n. 62 («*Costituzione e funzionamento degli organi regionali*») – art. 57..... » 53

Legge 11 marzo 1953, n. 87 («*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*») – art. 7..... » 54

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 («*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*») e successive modificazioni – artt. 7, 8, 9, 10 e 88..... » 55

Legge 24 marzo 1958, n. 195 («*Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura*») e successive modificazioni – art. 33 ..... » 59



Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 («Perfezionamento e revisione del sistema catastale») e successive modificazioni – artt. 22 e 23.....	Pag. 60
Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 («Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari») e successive modificazioni – art. 1.....	» 61
Legge 24 ottobre 1977, n. 801 («Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato») – art. 7.....	» 62
Legge 24 gennaio 1978, n. 14 («Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici») – artt. 1, 5, 7 e 8.....	» 63
Legge 24 gennaio 1979, n. 18 («Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia») e successive modificazioni – artt. 5-bis e 44.....	» 64
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica») e successive modificazioni – artt. 13, 15, 16, 22, 34, 118 e 119.....	» 66
Legge 23 aprile 1981, n. 154 («Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale») e successive modificazioni – artt. 4, 6 e 7.....	» 70
Legge 12 agosto 1982, n. 576 («Riforma della vigilanza sulle assicurazioni») e successive modificazioni – artt. 9 e 10.....	» 73
Legge 30 dicembre 1986, n. 936 («Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro») – art. 8.....	» 74
Legge 12 giugno 1990, n. 146 («Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge») e successive modificazioni – art. 12.....	» 75
Legge 10 ottobre 1990, n. 287 («Norme per la tutela della concorrenza e del mercato») – art. 10.....	» 77
Legge 19 novembre 1990, n. 341 («Riforma degli ordinamenti didattici universitari») – art. 12.....	» 78
Decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 («Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali») e successive modificazioni – art. 1.....	» 79
Legge 21 novembre 1991, n. 374 («Istituzione del giudice di pace») e successive modificazioni – artt. 8 e 9.....	» 81

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (« <i>Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i> ») e successive modificazioni – art. 3.....	Pag. 83
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (« <i>Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i> ») – artt. 8 e 12.....	» 85
Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (« <i>Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell' art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i> ») e successive modificazioni – art. 4.....	» 87
Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (« <i>Disciplina delle campagne elettorali per l' elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica</i> ») e successive modificazioni – artt. 13 e 15.....	» 88
Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (« <i>Testo unico delle leggi recanti norme per l' elezione del Senato della Repubblica</i> ») – art. 9.....	» 90
Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (« <i>Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i> ») – art. 13.....	» 91
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (« <i>Legge quadro in materia di lavori pubblici</i> ») – art. 4.....	» 92
Legge 14 novembre 1995, n. 481 (« <i>Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità</i> ») – art. 2.....	» 93
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (« <i>Misure di razionalizzazione della finanza pubblica</i> ») – art. 1, comma 130.....	» 94
Legge 22 luglio 1997, n. 276 (« <i>Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari</i> ») – artt. 2, 5 e 7.....	» 95
Legge 31 luglio 1997, n. 249 (« <i>Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radio-televisivo</i> ») – art. 1.....	» 97
Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (« <i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337</i> ») – art. 2.....	» 98
Decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (« <i>Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell' articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59</i> ») – art. 2.....	» 99

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ( <i>«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»</i> ) – art. 131.....	Pag. 100
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ( <i>«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»</i> ) – artt. 46 e 68.....	» 101
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( <i>«Codice in materia di protezione dei dati personali»</i> ) – art. 153.....	» 103
Legge 23 ottobre 2003, n. 286 ( <i>«Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero»</i> ) – art. 5.....	» 104
Legge 20 luglio 2004, n. 215 ( <i>«Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»</i> ) – art. 2.....	» 105

### Fonti di rango secondario

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ( <i>«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»</i> ) e successive modificazioni – art. 9.....	» 106
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692 ( <i>«Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato»</i> ) – art. 2.....	» 107

### Capo III

#### Normativa internazionale e comunitaria in materia di incompatibilità e di ineleggibilità

Statuto del Consiglio d'Europa – art. 36.....	Pag. 108
Trattato che istituisce la Comunità [economica] europea e successive modificazioni – artt. 213 e 247.....	» 109
Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia – artt. 4, 8 e 47.....	» 111
Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (94/262/CECA, CE, Euratom) – art. 10.....	» 112
Regolamento interno del Comitato economico e sociale della Comunità europea (2002/769/CE, Euratom) – art. 70.....	» 113

## PARTE II

### ANAGRAFE PATRIMONIALE E SPESE ELETTORALI

Legge 18 novembre 1981, n. 659 ( <i>«Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»</i> ) e successive modificazioni – art. 4.....	Pag. 116
Legge 5 luglio 1982, n. 441 ( <i>«Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti»</i> ).....	» 119
Legge 10 dicembre 1993, n. 515 ( <i>«Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»</i> ) e successive modificazioni – artt. 7, 9-bis, 11, 13, 14 e 15.....	» 125

## PARTE III

### INDENNITÀ PARLAMENTARE E STATUS

#### TITOLO I

##### PRINCIPI FONDAMENTALI

Costituzione della Repubblica – artt. 69 e 98.....	Pag. 135
Legge 8 aprile 1952, n. 212 ( <i>«Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali»</i> ) – art. 2.....	» 136
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ( <i>«Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»</i> ) e successive modificazioni – artt. 88 e 91.....	» 137
Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 ( <i>«Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento»</i> ).....	» 139
Legge 24 aprile 1980, n. 146 ( <i>«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)»</i> ) – art. 47.....	» 143
Legge 9 novembre 1999, n. 418 ( <i>«Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari»</i> ) – art. 1.....	» 144
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ( <i>«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»</i> ) – art. 23.....	» 145

#### TITOLO II

##### CONTRIBUTI FIGURATIVI

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ( <i>«Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»</i> ) – art. 1, comma 130.....	Pag. 146
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (« <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)</i> ») e successive modificazioni – art. 38.....	Pag. 147
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (« <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i> ») – art. 83.....	» 149
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (« <i>Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche</i> ») – art. 68.....	» 150

### TITOLO III CONCESSIONI FERROVIARIE

Legge 21 novembre 1955, n. 1108 (« <i>Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato</i> ») e successive modificazioni – art. 5.....	Pag. 151
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

## PARTE IV IMMUNITÀ PARLAMENTARI

### TITOLO I IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Costituzione della Repubblica – art. 68.....	Pag. 155
Regolamento del Senato della Repubblica – artt.19 e 135.....	» 156
Regolamento della Camera dei deputati – art. 18.....	» 158
Legge 20 giugno 2003, n. 140 (« <i>Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato</i> ») e successive modificazioni.....	» 160

### TITOLO II REATI MINISTERIALI

Costituzione della Repubblica – art. 96.....	Pag. 166
Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (« <i>Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione</i> »).....	» 167
Regolamento del Senato della Repubblica – artt.19 e 135-bis.....	» 172
Regolamento della Camera dei deputati – artt. 18-bis, 18-ter e 18-quater.....	» 175

Legge 5 giugno 1989, n. 219 ( <i>«Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall' articolo 90 della Costituzione»</i> ) – artt. 1, 2, 3 e 4.....	Pag. 178
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

### TITOLO III

#### COMMISSIONI DI INDAGINE SUI FATTI LESIVI DELL'ONORABILITÀ

Regolamento del Senato della Repubblica – art. 88.....	Pag. 181
Regolamento della Camera dei deputati – art. 58.....	» 182

## PARTE V

### PREROGATIVE «MINORI»

#### TITOLO I

##### ACCESSO E CORRISPONDENZA

Legge 26 luglio 1975, n. 354 ( <i>«Norme sull' ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»</i> ) e successive modificazioni – artt. 18-ter e 67.....	Pag. 185
Legge 24 giugno 1998, n. 206 ( <i>«Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari»</i> ).....	» 188

#### TITOLO II

##### DISPENSA DALL'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE

Legge 10 aprile 1951, n. 287 ( <i>«Riordinamento dei giudizi di Assise»</i> ) – art. 29.....	Pag. 190
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------

#### TITOLO III

##### PASSAPORTI DIPLOMATICI E DI SERVIZIO

Decreto ministeriale 30 dicembre 1978 ( <i>«Regolamento per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio»</i> ) – artt. 4 e 6.....	Pag. 191
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------







## PREMESSA

Il codice dello *status* del parlamentare si propone di offrire una raccolta della principale normativa attinente alle prerogative parlamentari, ad una serie di obblighi connessi all'esercizio del mandato ed al trattamento economico dei componenti del Parlamento, essenzialmente ad uso dei parlamentari e delle strutture serventi delle Assemblee legislative. La normativa concerne le seguenti materie: *a)* la verifica dei poteri; *b)* l'anagrafe patrimoniale e le spese elettorali; *c)* l'indennità parlamentare e, più in generale, la posizione economica e contributiva dei parlamentari; *d)* le immunità parlamentari; *e)* le cosiddette «prerogative minori», tra cui si ricomprendono l'accesso alle carceri ed alle caserme, nonché alcuni benefici di diversa natura.

Le fonti considerate sono: la Costituzione e le leggi costituzionali, le leggi ordinarie e gli atti legislativi statali, i regolamenti parlamentari, la normativa internazionale e comunitaria. Si è fatto riferimento, per la citazione dei regolamenti parlamentari, alle norme adottate sia dal Senato sia dalla Camera dei deputati, coerentemente con l'obiettivo di fornire elementi di documentazione utili ad inquadrare nel suo complesso la disciplina dello *status* del parlamentare.

La prima parte del volume raccoglie la normativa attinente alla «verifica dei poteri», definizione nella quale si ricomprende il potere spettante in via esclusiva alle Camere legislative di giudicare la validità dei titoli di ammissione dei loro componenti, secondo l'espressione usata nella tradizionale manualistica. Tale giudizio attiene all'accertamento della validità dei risultati elettorali e della sussistenza di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità rispetto alla carica parlamentare. A conclusione di tale accertamento, la Camera di appartenenza pronuncia la dichiarazione di decadenza dalla carica del parlamentare che versi in una situazione di incompatibilità o che sia incorso in una situazione di incapacità elettorale; delibera l'annullamento dell'elezione se sussiste una situazione di ineleggibilità o sia dichiarata l'invalidità degli scrutini elettorali.

Muovendo dall'individuazione dei principi fondamentali, si riportano preliminarmente le disposizioni della Costituzione che, rispettivamente, pongono la riserva di legge, in materia di determina-

zione delle ineleggibilità e delle incompatibilità parlamentari (articolo 65) ed attribuiscono alle Assemblee legislative la giurisdizione esclusiva sui titoli di ammissione dei loro componenti (articolo 66).

Seguono quindi le disposizioni dei regolamenti del Senato e della Camera dei deputati, che concernono le procedure che garantiscono il corretto funzionamento della verifica dei poteri, dall'istruttoria affidata alle competenti Giunte sino alle deliberazioni delle Assemblee.

Per la disciplina dell'elettorato passivo e delle incompatibilità parlamentari si riportano gli articoli della Costituzione sul diritto di voto (articolo 48), sull'accesso alle cariche elettive (articolo 51), sul numero e l'età dei deputati (articoli 56 e 57) e dei senatori (articolo 58). Seguono quindi le leggi e gli atti legislativi statali succedutisi nella materia.

Le disposizioni in materia di incompatibilità e di ineleggibilità muovono dalle fonti di rango costituzionale. Infatti, numerosi articoli della Costituzione e di leggi costituzionali hanno sancito direttamente l'incompatibilità della carica parlamentare con diversi uffici pubblici.

La disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità parlamentari è poi specificata negli atti legislativi statali e scaturisce anche da fonti di diritto internazionale.

La raccolta comprende anche l'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, sulla risoluzione dei conflitti di interesse, che ha ad oggetto la posizione dei titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni. L'articolo 2, infatti, fa riferimento al cumulo tra la carica parlamentare e quella di governo, stabilendo che i titolari di cariche di governo non possono ricoprire uffici pubblici «diversi dal mandato parlamentare».

Nella seconda parte, il codice riporta le fonti normative che pongono la disciplina in materia di anagrafe patrimoniale e di spese elettorali. Tale disciplina deriva da alcune leggi ordinarie ispirate all'esigenza di moralizzare il procedimento elettorale e di garantire trasparenza nell'esercizio del mandato elettivo.

In ordine all'assunzione della carica parlamentare sono infatti previsti rilevanti adempimenti, che iniziano dalla presentazione

della candidatura e dallo svolgimento della campagna elettorale, per proseguire dopo l'assunzione del mandato.

Attengono alla fase del procedimento elettorale la fissazione del tetto di spesa per la campagna elettorale e l'obbligo di rendicontazione in ordine ai fondi raccolti ed alle spese sostenute, avvalendosi del tramite di un mandatario elettorale.

Nella fase immediatamente successiva all'elezione, il parlamentare è tenuto a trasmettere alla Camera di appartenenza la dichiarazione sulle spese per la campagna elettorale, a fini di pubblicità. Ad analogo adempimento sono tenuti tutti i candidati, anche non proclamati eletti, nei confronti del Collegio regionale di garanzia elettorale che, oltre a provvedere alla pubblicazione delle dichiarazioni, ne verifica la regolarità ed applica le sanzioni per chi sia incorso in irregolarità.

Le sanzioni possono spingersi sino alla decadenza dalla carica parlamentare, che è dichiarata dalla Camera di appartenenza del parlamentare, alla quale il Collegio dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni della legge sulle campagne elettorali che comportano la decadenza.

I parlamentari sono inoltre tenuti a trasmettere alla Camera di appartenenza una dichiarazione sul loro stato patrimoniale e la dichiarazione dei redditi, a fini di pubblicità, garantita attraverso la consultazione dei bollettini curati dalle stesse Camere. La trasmissione delle dichiarazioni avviene all'inizio della legislatura e, successivamente, con periodicità annuale. Alla cessazione del mandato i parlamentari sono tenuti a depositare nuovamente le dichiarazioni patrimoniale e dei redditi.

Il codice raccoglie quindi, nella terza parte, le fonti sul trattamento economico dei parlamentari e su alcune limitazioni concernenti la loro sfera professionale, ricollegate allo svolgimento del mandato elettivo. Si muove dagli articoli della Costituzione, dai quali è posta la riserva di legge in ordine alla determinazione dell'indennità parlamentare (articolo 69) ed è stabilito, per i parlamentari che siano pubblici impiegati, il divieto di conseguire avanzamenti di carriera non collegati all'anzianità (articolo 98). Si riportano quindi gli atti legislativi che determinano l'indennità parlamentare e, più in generale, il trattamento economico dei parlamentari, esteso alla posizione pensionistica.

La quarta parte del codice attiene alle immunità parlamentari, la cui disciplina risulta dalle fonti costituzionali, dalle leggi ordinarie e dai regolamenti parlamentari.

La Costituzione prevede infatti le classiche prerogative della «irresponsabilità» per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni (c.d. «insindacabilità»), della quale il parlamentare gode anche dopo la cessazione del mandato, e della «inviolabilità», che garantisce la libertà personale dei parlamentari nei confronti delle limitazioni derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, per la cui esecuzione occorre l'autorizzazione della Camera alla quale il parlamentare appartiene.

L'insindacabilità – ma anche l'autorizzazione del ramo del Parlamento di appartenenza per la sottoposizione alle misure restrittive della libertà personale, alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, al sequestro di corrispondenza – si fonda sull'articolo 68 della Costituzione.

In attuazione della Costituzione, i regolamenti del Senato e della Camera dei deputati hanno definito le procedure attraverso le quali ciascuna Camera esercita le prerogative costituzionali, dall'istituzione dell'organo istruttorio competente (Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari al Senato, Giunta per le autorizzazioni a procedere alla Camera dei deputati) alla fase deliberativa dell'Assemblea.

Si riporta quindi la legge ordinaria 20 giugno 2003, n. 140, che dà attuazione all'articolo 68 della Costituzione, sia per la definizione delle insindacabilità parlamentari, sia per le autorizzazioni all'esecuzione di perquisizioni, ispezioni, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e sequestri di corrispondenza, nonché per le autorizzazioni a procedere all'esecuzione di provvedimenti privativi della libertà personale.

Il codice fa menzione anche della disciplina in materia di reati ministeriali, perché essa interessa la posizione dei parlamentari che assumono la carica di ministro. Basti pensare che tale disciplina stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, a

seconda che si debba procedere nei confronti di un senatore o di un deputato. Precisa quindi che, se i soggetti nei confronti dei quali si deve procedere appartengono a Camere diverse, l'autorizzazione spetta al Senato.

Inoltre, nei procedimenti che concernono reati ministeriali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche, a sequestro, a violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente a deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere per i reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

La disciplina in materia di reati ministeriali è prevista dall'articolo 96 della Costituzione e da disposizioni di legge costituzionale. I regolamenti del Senato e della Camera dei deputati stabiliscono le procedure parlamentari per l'esame delle richieste di autorizzazione a procedere, sulle quali le rispettive Giunte (Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari al Senato, Giunta delle autorizzazioni a procedere alla Camera dei deputati) svolgono l'attività istruttoria e riferiscono all'Assemblea.

Una legge ordinaria (legge 5 giugno 1989, n. 219), dà attuazione alle disposizioni costituzionali.

Infine, il codice considera la materia della tutela accordata, all'interno dell'istituzione parlamentare, al deputato od al senatore che, nel corso di una discussione parlamentare, sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità. I regolamenti del Senato (articolo 88) e della Camera dei deputati (articolo 58) prevedono infatti che il Presidente del Senato o della Camera, su richiesta dell'offeso, possa procedere alla nomina di una Commissione di indagine (più nota come «Giurì d'onore») che giudica sul fondamento delle accuse, e che conclude la sua attività con una relazione che viene comunicata all'Assemblea.

Nella quinta parte sono menzionate le cosiddette «prerogative minori», alle quali attengono alcune facoltà riconosciute ai parlamentari da disposizioni legislative. Si tratta, in particolare, dell'accesso, senza bisogno di autorizzazione, agli istituti penitenziari, alle strutture militari ed alle caserme, dell'attribuzione del passaporto di servizio per la durata del mandato, della dispensa dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica.

Si rassegna tale compilazione all'utenza parlamentare, nella convinzione della opportunità di apprestare uno strumento utile a conoscere l'esatta portata delle prerogative di *status* godute dagli appartenenti alle Camere nell'esercizio del mandato di rappresentanza della Nazione consacrato dall'articolo 67 della Costituzione.

MARIA RODRIQUEZ

(DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLE  
PREROGATIVE, DELLE IMMUNITÀ  
PARLAMENTARI E DEL CONTENZIOSO)

**PARTE I**  
**VERIFICA DEI POTERI**





---

# TITOLO I

## PRINCIPI FONDAMENTALI

\*\*\*\*\*

### COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

#### Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

#### Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

# REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (1)

(Estratto)

Art. 19

(Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari)

1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventitré Senatori ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri (2).

2. I Senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa (3).

3. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti (4).

4. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.

Comma 5 (Omissis)

6. Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 4 è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni.

---

(1) Il testo vigente del Regolamento del Senato è stato approvato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1971, n. 53, S.O. Le successive modificazioni, riguardanti i singoli articoli, sono segnalate nelle relative note.

(2) Il presente comma è stato così modificato il 17 novembre 1988.

(3) Il presente comma è stato aggiunto il 23 gennaio 1992 (testo conseguentemente coordinato).

(4) Il presente comma è stato aggiunto il 23 gennaio 1992 (testo conseguentemente coordinato).

ni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti (1).

Art. 135-ter (2)

*(Verifica dei poteri)*

1. L'Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità.

2. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

---

(1) Regolamento approvato dal Senato il 23 gennaio 1992 (riportato a pag. 6).

(2) Il presente articolo è stato approvato il 23 gennaio 1992.

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER LA VERIFICA DEI POTERI (1)

### CAPO I

#### FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

#### Art. 1

##### *(Costituzione della Giunta)*

1. La Giunta, nella sua prima seduta, è convocata dal Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, al fine di procedere all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

#### Art. 2

##### *(Poteri della Giunta)*

1. La Giunta può procedere anche d'ufficio agli accertamenti ritenuti necessari ed adottare le conseguenti deliberazioni in relazione ai risultati elettorali, ai requisiti richiesti dalla legge per gli eletti ed alle cariche ricoperte dai senatori.

#### Art. 3

##### *(Obbligo del segreto sui lavori della Giunta)*

1. I componenti, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'ufficio di segreteria della Giunta, o che abbiano collaborato, a qualunque titolo, ai lavori della Giunta stessa, sono obbligati al

---

(1) Il presente Regolamento è stato approvato dal Senato il 23 gennaio 1992 ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, del Regolamento del Senato della Repubblica, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1992, n. 25.

segreto per quanto concerne i risultati dei controlli ed i prospetti redatti ai fini della verifica dei dati elettorali, nonché gli accertamenti sulle cariche rivestite dai senatori.

#### Art. 4

*(Rilascio di copie, di estratti e di attestazioni)*

1. Chiunque ne abbia interesse può richiedere copie, estratti o attestazioni di singoli atti e documenti in possesso della Giunta, che non siano coperti da segreto ai sensi della legislazione vigente, nonché informazioni sull'attività di verifica. Il rilascio può essere autorizzato dalla Giunta, qualora non possano derivarne conseguenze tali da recare impedimento o comunque nocumento all'attività della Giunta stessa.

#### Art. 5

*(Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria)*

1. La Giunta, ove sussistano fondati motivi per ritenere che, in occasione di elezioni, siano stati commessi fatti costituenti reato, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria, sospendendo la relativa attività di verifica.

2. Qualora peraltro ritenga che i fatti di cui al comma 1 non abbiano influenza determinante sul risultato degli accertamenti, può procedere all'attività di verifica, nonostante la remissione degli atti all'autorità giudiziaria.

### CAPO II

#### ATTIVITÀ PRELIMINARE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL SENATO. RICORSI ELETTORALI

#### Art. 6

*(Attività preliminari e preparatorie)*

1. All'inizio della legislatura, il Segretario generale del Senato cura che siano raccolti tutti i documenti elettorali inviati al Senato stesso e procede ad un esame sommario di essi.

2. Il Segretario generale del Senato provvede altresì a far predisporre prospetti contenenti:

a) il numero degli iscritti e dei votanti, dei voti riportati da ciascun candidato, nonché delle schede nulle, bianche, e dei voti nulli o contestati in ciascun collegio;

b) l'indicazione riassuntiva dei ricorsi presentati agli uffici elettorali regionali e circoscrizionali o direttamente al Senato;

c) le eventuali osservazioni su circostanze rilevanti per la verifica dei poteri, emerse nel corso del controllo generale preliminare dei dati elettorali, effettuato dagli uffici del Senato;

d) qualsiasi altro elemento possa essere ritenuto meritevole di segnalazione ai fini dell'attività di verifica dei dati elettorali.

3. I prospetti di cui al comma 2 sono affidati esclusivamente e riservatamente ai membri della Giunta, salvo la facoltà prevista dall'articolo 4. Al riguardo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

## Art. 7

### *(Ricorsi elettorali)*

1. I ricorsi elettorali debbono essere sottoscritti, con firma autenticata a termini di legge, da cittadini elettori nei collegi interessati o da candidati presentatisi nei collegi stessi.

2. I ricorsi debbono indicare il luogo di residenza e l'eventuale domicilio elettivo dei ricorrenti.

3. Il Segretario generale del Senato restituisce al mittente qualsiasi reclamo, memoria o atto proveniente da ricorrenti o elettori, che sia inviato dopo il ventesimo giorno dalla proclamazione.

## Art. 8

### *(Comunicazioni ai senatori interessati e ai ricorrenti)*

1. Della presentazione di ricorsi elettorali è data sollecitamente comu-

nicazione ai senatori direttamente interessati ed individuabili sulla base del ricorso elettorale.

2. I senatori possono presentare osservazioni, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

3. Le decisioni definitive della Giunta sui ricorsi elettorali, con le relative motivazioni, sono comunicate ai ricorrenti ed ai senatori interessati.

### CAPO III ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

#### Art. 9

##### *(Nomina dei relatori)*

1. Il Presidente della Giunta distribuisce a ciascun componente, in ragione dell'età e seguendo l'ordine alfabetico delle Regioni, i verbali ed i prospetti delle elezioni per riferirne alla Giunta.

2. Nessuno può essere relatore per la Regione in cui è stato eletto.

3. I documenti concernenti le proclamazioni in surrogazione sono assegnati al relatore per la Regione, alla quale le sostituzioni si riferiscono.

#### Art. 10

##### *(Proposte del relatore)*

1. Il relatore, presi in esame i documenti elettorali e gli eventuali ricorsi e riscontrato il possesso o meno da parte degli eletti dei requisiti richiesti dalla legge, propone la convalida o la contestazione dell'elezione.

2. Ove il relatore non creda di proporre né la convalida né la contestazione dell'elezione invita la Giunta a deliberare di ammettere il proclamato e, ove necessario, gli eventuali ricorrenti all'esame dei documenti e dei ricorsi, affinché questi possano fornire chiarimenti, anche mediante memorie scritte.

3. Quando la Giunta approva la proposta di cui al comma 2, procede alla nomina del Comitato inquirente, di cui all'articolo 13.

4. Su istanza del relatore, il Presidente della Giunta può richiedere al Presidente del Senato di acquisire presso qualsiasi autorità i documenti e gli atti ritenuti necessari.

### Art. 11

#### *(Deliberazioni della Giunta e sostituzione del relatore)*

1. Quando la Giunta adotti deliberazioni di convalida o di contestazione di elezioni, in difformità da quanto proposto dal relatore, il Presidente lo sostituisce con altro relatore, scelto nella maggioranza favorevole alla deliberazione adottata.

2. Le deliberazioni di convalida sono immediatamente comunicate al Presidente del Senato.

### Art. 12

#### *(Revisione delle schede)*

1. All'inizio di ogni legislatura, la Giunta approva i criteri in base ai quali dovrà essere accertata la validità delle schede elettorali di cui la Giunta disponga eventualmente la revisione.

2. La Giunta può sempre disporre la revisione, parziale o totale, delle schede nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati, allegate ai verbali dei singoli uffici elettorali sezionali.

3. Ove ritenuto essenziale, la Giunta può deliberare la revisione, totale o parziale o per campione, delle schede valide di uno o più collegi.

4. Per procedere alla revisione delle schede il Presidente nomina un apposito Comitato, coordinato dal relatore per la Regione interessata, il quale riferisce alla Giunta al termine della propria attività.

### Art. 13

#### *(Costituzione di Comitati inquirenti)*

1. La Giunta può deliberare, in ogni fase della sua attività, la costi-



tuzione di un Comitato inquirente, stabilendo oggetto, modalità e limiti dell'indagine. La Giunta può altresì determinare un termine finale per l'attività del Comitato.

2. Quando sia stata deliberata la costituzione di un Comitato inquirente, è dato avviso, almeno quindici giorni prima, alle parti interessate, della data in cui verranno effettuati gli atti istruttori ritenuti utili all'indagine.

3. È in facoltà delle parti di presentare, fino al decimo giorno precedente il termine sopra indicato, la richiesta di determinati atti istruttori, sulla quale è riservata ogni deliberazione al Comitato.

4. Previa autorizzazione del Presidente del Senato, il Comitato può effettuare sopralluoghi, nonché ricorrere a consulenze tecniche.

#### CAPO IV PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DI ELEZIONI

##### Art. 14

###### *(Fissazione della data della seduta pubblica)*

1. Se l'elezione viene dichiarata contestata, il Presidente della Giunta, d'intesa con il Presidente del Senato, fissa il giorno e l'ora per la seduta pubblica, che normalmente sarà unica e non potrà essere differita, tranne in caso di forza maggiore.

2. Della data della seduta pubblica è dato annunzio con apposito avviso comunicato alle parti ed affisso nell'atrio della sede della Giunta.

3. Dal giorno dell'avviso e dell'affissione a quello della seduta pubblica debbono intercorrere almeno dieci giorni interi.

##### Art. 15

###### *(Presentazione di documenti e deduzioni)*

1. In caso di contestazione le parti possono presentare memorie, nuovi documenti e deduzioni, fino al quinto giorno antecedente la seduta

pubblica. Trascorso tale termine, in nessun caso possono essere ammessi altri documenti.

2. Le parti possono prendere visione presso l'ufficio di segreteria della Giunta del contenuto dei documenti elettorali sino al terzo giorno precedente la discussione pubblica.

3. La Giunta non tiene conto di documenti prodotti fuori termine, né di memorie nelle quali essi siano illustrati. Su detti documenti non è ammessa discussione.

## Art. 16

### *(Svolgimento della seduta pubblica)*

1. La seduta pubblica si apre con una esposizione del relatore, il quale riassume i fatti e le questioni senza esprimere giudizi.

2. Dopo l'esposizione del relatore, prende la parola ciascuna parte. Le parti possono farsi rappresentare da un solo avvocato, ammesso al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. È consentita una breve replica.

3. I senatori non possono rappresentare le parti davanti alla Giunta.

4. Il Presidente ha poteri discrezionali nella direzione della discussione e nella disciplina della seduta pubblica.

5. Prima della chiusura della discussione, possono prendere la parola direttamente le parti, anche nel caso in cui si siano fatte rappresentare da un avvocato, e, per ultimo, il senatore la cui elezione è stata dichiarata contestata.

6. Della seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

## Art. 17

### *(Camera di consiglio)*

1. Chiusa la discussione, la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per la decisione, che deve essere adottata subito o, in casi

eccezionali, non oltre quarantotto ore. La decisione viene immediatamente letta dal Presidente in seduta pubblica.

2. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta, che siano stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata, con l'assistenza del funzionario addetto all'ufficio di segreteria della Giunta.

3. Nell'ipotesi in cui la decisione della Giunta sia in tutto o in parte non definitiva, si riaprono i termini di cui all'articolo 15.

4. La relazione scritta sulla elezione contestata, dopo essere stata approvata dalla Giunta, deve essere presentata al Senato entro venti giorni dalla decisione di cui al comma 1.

## CAPO V ESAME DELLE CARICHE RICOPERTE DAI SENATORI

### Art. 18

#### *(Ineleggibilità ed incompatibilità)*

1. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato parlamentare, entro trenta giorni dalla proclamazione o dalla nomina i senatori sono tenuti a trasmettere alla Giunta l'elenco di tutte le cariche ed uffici a qualsiasi titolo ricoperti, retribuiti o gratuiti. Analoga comunicazione sono tenuti a trasmettere, entro trenta giorni, per le cariche e gli uffici, che vengono successivamente a rivestire o dismettere in corso di legislatura.

2. Nel caso in cui le comunicazioni di cui al comma 1 siano risultate infedeli, per omessa o falsata dichiarazione di cariche rilevanti ai fini degli accertamenti di cui allo stesso comma 1, la Giunta incarica il suo Presidente di informarne il Presidente del Senato per le determinazioni del caso.

3. Per procedere all'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, il Presidente nomina un apposito Comitato, coordinato da un Vice Presidente, il quale riferisce e formula le conseguenti proposte alla Giunta.

4. Quando esamina le proposte del Comitato di cui al comma 3, la Giunta può deliberare di invitare i senatori interessati a fornire chiarimenti anche mediante memorie scritte.

5. Nel caso in cui la Giunta dichiari una carica o un ufficio incompatibile con il mandato parlamentare, il Presidente della Giunta ne dà comunicazione al senatore interessato e lo invita ad optare, entro il termine perentorio deliberato al riguardo dalla Giunta stessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7.

6. La opzione per il mandato parlamentare è valida, se sia accompagnata da una dichiarazione di dimissioni dalla carica riconosciuta incompatibile e vi sia effettiva astensione dal compimento di qualsiasi atto, ivi compresa l'ordinaria amministrazione, inerente alla carica stessa.

7. In caso di mancata opzione, la Giunta dà inizio al procedimento per la dichiarazione di decadenza dal mandato parlamentare. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17.

8. Tuttavia, nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità riconosciuti dalla Giunta all'unanimità, la Giunta stessa può deliberare con apposita votazione di prescindere dal procedimento di contestazione, ma la proposta di annullamento dell'elezione o di dichiarazione della decadenza dal mandato parlamentare dovrà sempre essere presentata al Senato con apposita relazione scritta.

## CAPO VI SENATORI A VITA

### Art. 19

#### *(Verifica dei titoli di ammissione dei senatori a vita)*

1. Sulla validità dei titoli di ammissione dei senatori nominati a vita dal Presidente della Repubblica, la Giunta esercita un controllo di legittimità, verificando la regolarità formale del decreto presidenziale di nomina e la sussistenza, nel nominato, dei requisiti di legge.

## CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 20

#### *(Esame delle elezioni generali)*

1. La Giunta organizza la propria attività, in modo da effettuare i dovuti controlli ed ultimare l'esame delle elezioni generali, di norma, entro diciotto mesi dalla costituzione della Giunta stessa.

### Art. 21

#### *(Rinvio al Regolamento generale del Senato)*

1. Per ciò che non è previsto dal presente Regolamento, si osservano le disposizioni del Regolamento generale del Senato, in quanto applicabili.

### Art. 22

#### *(Entrata in vigore del Regolamento)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

# REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (1)

(Estratto)

## Art. 17 (2)

1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i gruppi parlamentari. Essa riferisce all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera (3) con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.

3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni; quand'anche queste siano date, il Presidente della Camera non le comunica all'Assemblea. Possono essere sostituiti, su loro richiesta, i deputati che siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un organo parlamentare.

4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta.

---

(1) Il testo vigente del Regolamento della Camera è stato approvato il 18 febbraio 1971 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1971, n. 53, S.O. Le successive modificazioni, riguardanti i singoli articoli, sono segnalate nelle relative note.

(2) Il presente articolo è stato così sostituito il 6 ottobre 1998.

(3) Regolamento approvato dalla Camera il 6 ottobre 1998 (riportato a pag. 18).

*Art. 17-bis* <sup>(1)</sup>

1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.

2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile.

3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la legge elettorale non preveda che esso venga attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive, il Presidente della Camera proclama eletto il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni.

4. Per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni la Camera può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento.

---

<sup>(1)</sup> Il presente articolo è stato approvato il 6 ottobre 1998.

# CAMERA DEI DEPUTATI

## REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI (1)

### CAPO I FUNZIONI, ORGANI E POTERI DELLA GIUNTA

#### Art. 1

##### *(Costituzione della Giunta)*

1. La Giunta delle elezioni è convocata, per la sua costituzione, dal Presidente della Camera entro tre giorni dalla nomina dei suoi componenti ed è presieduta provvisoriamente dal componente più anziano come deputato o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono svolte dal deputato più giovane d'età.

2. Nell'elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

3. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei tre segretari ciascun componente la Giunta scrive sulla propria scheda, rispettivamente, uno e due nomi. Sono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, superiore comunque a un quarto dei votanti. In caso di parità di voti si applica il comma 2.

#### Art. 2

##### *(Validità delle deliberazioni e votazioni qualificate)*

1. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non partecipa

---

(1) Il presente Regolamento è stato approvato dalla Camera il 6 ottobre 1998 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 ottobre 1998, n. 246.



al voto almeno la maggioranza dei suoi componenti. Sono computati a questo fine anche coloro che abbiano dichiarato di astenersi. Il Presidente non è obbligato a verificare se la Giunta sia in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da due componenti e la Giunta stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. Non può essere chiesta la verifica del numero legale in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del regolamento della Camera.

2. La Giunta vota per alzata di mano, salvo nei casi di cui al comma 3. Le votazioni in materia di verifica dei poteri, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza non costituiscono votazioni riguardanti persone ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del regolamento della Camera.

3. La votazione nominale può essere richiesta da due componenti della Giunta.

4. Quando una deliberazione comporti la scelta tra una proposta di convalida e una proposta di contestazione ovvero di annullamento di un'elezione, in caso di parità di voti s'intende che la Giunta si è pronunciata per la convalida. In caso di reiezione di una proposta s'intende approvata la proposta alternativa.

### Art. 3

#### *(Comitati permanenti e temporanei)*

1. La Giunta istituisce un comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, e può istituire altri comitati per l'esame di determinate materie. Le funzioni dei comitati sono istruttorie rispetto alla Giunta.

2. I comitati istituiti sono composti da membri della Giunta nominati dal Presidente in proporzione alla consistenza dei gruppi, e sono presieduti da uno o più coordinatori nominati dal Presidente.

3. Quando sia disposta la revisione di schede elettorali, ovvero se ne ravvisi altrimenti l'opportunità, il Presidente della Giunta nomina un apposito comitato di verifica costituito dal relatore e da un rappresentante per ciascun gruppo.

## Art. 4

*(Poteri della Giunta)*

1. Nell'ambito dell'attività di verifica dei risultati elettorali, la Giunta può sempre disporre, su proposta del relatore o di un componente, sino alla convalida definitiva dell'elezione da parte dell'Assemblea, la revisione delle schede nulle, bianche e contestate, nonché, ove necessario, delle schede valide e di tutti i documenti elettorali.

2. Successivamente alla convalida definitiva delle elezioni, la verifica dei risultati elettorali avanti alla Giunta può essere riaperta soltanto a seguito di specifica deliberazione dell'Assemblea, su proposta della Giunta, nei seguenti casi:

a) se la convalida sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti del procedimento;

b) se risulti che la convalida è stata deliberata sulla base di elementi riconosciuti falsi dalla Giunta o dichiarati falsi dall'autorità giudiziaria con sentenza anche non definitiva;

c) se dopo la convalida siano assunti agli atti uno o più documenti decisivi, ovvero siano sopravvenuti o siano stati scoperti nuovi elementi che, da soli o uniti a quelli valutati nel procedimento per la verifica, dimostrino in maniera inequivoca la mancanza dei presupposti necessari per la convalida.

3. La Giunta richiede a qualsiasi autorità, per mezzo del Presidente della Camera, i documenti e gli atti che reputa necessari.

## Art. 5

*(Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria)*

1. La Giunta, qualora nel corso della propria attività riscontri fatti che potrebbero costituire reato, ne dà notizia all'autorità giudiziaria per il tramite del Presidente della Camera.

2. Qualora ritenga che tali fatti possano influire sulla validità delle elezioni, sospende la convalida dell'elezione dei deputati interessati.

3. La Giunta pone a disposizione dell'autorità giudiziaria il materiale elettorale in sua disponibilità, necessario per riscontri a fini di giustizia, con modalità compatibili con il buon andamento della verifica dei poteri.

#### Art. 6

##### *(Pubblicità dei lavori e regime degli atti)*

1. La pubblicità dei lavori della Giunta è assicurata mediante resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*.

2. Delle riunioni della Giunta è redatto verbale la cui ostensibilità è limitata ai componenti della stessa.

3. I componenti della Giunta, i funzionari e il personale della segreteria, nonché le persone che a qualunque titolo collaborano con l'attività della Giunta, sono tenuti alla riservatezza su tutte le notizie e le informazioni conosciute in ragione di tale ufficio, salvo che esse abbiano un diverso regime di pubblicità.

4. Le schede e i documenti elettorali in possesso della Giunta sono accessibili solo alle parti e ai soggetti interessati nel corso e con le modalità dell'istruttoria nonché, limitatamente agli atti elettorali verificati dalla Giunta e non visionati, successivamente alla convalida o all'annullamento dell'elezione.

5. Le delibere di contestazione ed equivalenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, nonché quelle conseguenti alla presentazione di ricorsi o comunque incidenti sulle posizioni giuridiche delle parti o dei soggetti interessati, sono motivate e soggette a pubblicità ai sensi del comma 1.

#### Art. 7

##### *(Ulteriori attività della Giunta)*

1. Nelle materie di propria competenza, la Giunta può avvalersi delle procedure d'indagine, informazione e controllo disciplinate dal capo XXXIII del regolamento della Camera.

## CAPO II

### PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DEI RISULTATI ELETTORALI

#### Art. 8

##### *(Attività preliminari e preparatorie)*

1. Il Segretario generale della Camera dei deputati, tramite gli uffici competenti, provvede alla raccolta dei documenti relativi alle elezioni pervenuti alla Camera, effettua un controllo preliminare dei documenti elettorali, rappresentando i risultati al relatore competente per circoscrizione, e cura la predisposizione di un prospetto per i membri della Giunta nel quale, per ciascuna circoscrizione elettorale e per ciascun collegio, sono indicati:

a) il numero degli iscritti nelle liste elettorali e dei votanti, dei voti validi e nulli e delle schede nulle, bianche e contestate, nonché gli altri dati elettorali rilevanti ai fini della verifica dei poteri secondo quanto risulta dai verbali degli uffici centrali circoscrizionali;

b) l'indicazione riassuntiva dei reclami, delle proteste e dei ricorsi presentati;

c) eventuali osservazioni conseguenti al riscontro effettuato in sede di verifica preliminare dei documenti elettorali.

#### Art. 9

##### *(Formalità ed effetti dei ricorsi)*

1. Sono legittimati al ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale i soggetti titolari di un interesse personale, diretto e qualificato. I ricorsi tempestivi sono esaminati nell'ambito della verifica dei poteri con osservanza del contraddittorio nei modi di cui all'articolo 11 e definiti con deliberazione motivata e soggetta a pubblicità ai sensi del comma 1 dell'articolo 6.

2. I ricorsi proposti direttamente alla Camera devono essere sottoscritti con firma autenticata nelle forme di legge e devono indicare il domicilio o la residenza del ricorrente. Essi devono essere inviati con data certa alla Camera dei deputati, in persona del Presidente della Camera,

entro venti giorni dal giorno di proclamazione del deputato cui si riferiscono. In caso di ricorso avverso più proclamazioni, il termine decorre distintamente per ciascun deputato interessato, restando l'atto improcedibile quale ricorso per le parti riguardanti proclamazioni tardivamente impugnate. Gli atti integralmente intempestivi sono restituiti al mittente. Degli atti parzialmente intempestivi si dà comunicazione al ricorrente.

## Art. 10

### *(Relatori per la verifica dei poteri)*

1. Il Presidente della Giunta nomina un relatore per ciascuna circoscrizione elettorale, individuandolo a turno in ragione di età e seguendo l'ordine numerico delle circoscrizioni, e in modo che nessun componente possa essere relatore per la circoscrizione nella quale è stato eletto.

2. Quando le proclamazioni effettuate dipendono da calcoli o assegnazioni comunque effettuati su base nazionale, il Presidente della Giunta nomina un relatore che riferisce su tali operazioni e sulle relative proclamazioni. L'incarico non può essere affidato a un deputato proclamato in conseguenza di tali operazioni; esso è inoltre incompatibile con quello di relatore per le circoscrizioni territoriali di cui al comma 1.

3. Quando la Giunta prende deliberazioni diverse da quelle proposte dal relatore, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2, il Presidente può sostituirlo con altro relatore scelto tra i componenti favorevoli alla deliberazione.

4. Quando per qualsiasi caso si renda necessaria la sostituzione del relatore, ad essa provvede il Presidente con le stesse modalità di cui al comma 1, dandone comunicazione motivata alla Giunta.

## Art. 11

### *(Verifica ordinaria)*

1. Il relatore per la circoscrizione territoriale, presi in esame i documenti della circoscrizione, procede:

a) ove esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, alla verifica della loro ammissibilità o procedibilità e, anche a mezzo di revi-

sione di schede, degli elementi manifesti, in positivo o in negativo, di fondatezza e rilevanza, proponendo alla Giunta l'archiviazione dei medesimi, con convalida dell'elezione o con apertura dell'istruttoria per elementi diversi da quelli oggetto di ricorso, ovvero l'apertura dell'istruttoria;

b) ove non esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, a un esame preliminare della documentazione elettorale, ivi comprese se necessario le schede di voto, e quindi alla proposta di convalida o di apertura dell'istruttoria.

2. Deliberati l'apertura dell'istruttoria, i tempi e l'oggetto della medesima, è costituito il comitato di verifica, designato dal Presidente e composto dal relatore e da un rappresentante per ciascun gruppo, che procede alle necessarie attività istruttorie, definendo se del caso modalità di svolgimento della partecipazione delle parti non disciplinate dal comma 3.

3. Il relatore dà quindi comunicazione alle parti e ai soggetti interessati, individuati a norma dell'articolo 12, della messa a disposizione delle schede e dei documenti elettorali del collegio o della circoscrizione interessati. Per ogni collegio, la Giunta stabilisce il termine a decorrere dal quale le parti e i soggetti interessati possono prendere visione delle schede, entro i successivi cinque giorni utili per le schede bianche, nulle e contestate, ed entro i successivi quindici giorni utili per le schede valide. Per ogni circoscrizione, il periodo nel quale le parti e i soggetti interessati possono esaminare le schede è fissato dalla Giunta in relazione all'ampiezza della circoscrizione stessa. I termini di cui ai precedenti periodi iniziano a decorrere non prima di cinque giorni dalla data della loro comunicazione alle parti e ai soggetti interessati.

4. La Giunta ha sempre la facoltà di ammettere all'istruttoria soggetti ulteriori, già candidati o eletti, rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, nonché di individuare, tra i candidati e gli eletti, parti e soggetti interessati per i reclami riguardanti l'interpretazione della legge, i criteri applicati dagli organi operanti nel procedimento elettorale e ogni altra questione residuale.

5. Le parti e i soggetti interessati possono prendere visione delle schede e dei documenti elettorali, alla presenza del personale addetto alla segreteria della Giunta, direttamente o mediante proprio rappresentante, dal quale possono altresì farsi assistere, nel periodo previsto dal calendario stabilito ai sensi del comma 3, che indica i giorni e gli orari nei quali il materiale elettorale può essere consultato.

6. All'esito della revisione delle schede e dei documenti elettorali, le parti e i soggetti interessati possono produrre memorie e chiarimenti, che sono esaminati dal comitato di verifica ai fini delle ulteriori fasi del procedimento.

7. Al termine dell'attività istruttoria delle parti, il relatore, effettuata da parte del comitato di verifica le necessarie ulteriori attività istruttorie, senza la partecipazione delle parti, nell'ambito dell'oggetto dell'istruttoria, propone alla Giunta la convalida o la contestazione dell'elezione.

8. L'accoglimento, da parte della Giunta, delle proposte di convalida formulate dai relatori è comunicato al Presidente della Camera, ai fini della proposta per l'Assemblea.

9. Il relatore rimette all'apposito comitato, di cui all'art. 3, comma 1, la valutazione di eventuali cause di ineleggibilità o di decadenza rilevate nel corso della verifica dei poteri, sospendendo la convalida delle relative elezioni.

10. Qualora una proclamazione effettuata in sede di circoscrizione territoriale dipenda da calcoli o assegnazioni su base nazionale, ovvero si riferisca ad una circoscrizione nazionale, il relatore, a conclusione della verifica ordinaria, propone alla Giunta di determinare i voti e le cifre elettorali conseguiti in ambito circoscrizionale territoriale, rimettendo conseguentemente gli atti al relatore incaricato di riferire sulle operazioni effettuate su base nazionale.

11. Ciascun relatore deve presentare le sue conclusioni entro quattro mesi dal termine delle attività di cui all'articolo 8. In caso di ritardo, il Presidente invita formalmente il relatore a presentare le proprie conclusioni e, in caso di ulteriore ritardo non motivato, provvede alla sua sostituzione.

## Art. 12

*(Parti e soggetti interessati ai fini del contraddittorio)*

1. Sono parti nel procedimento avanti alla Giunta:

a) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei collegi uninominali, i ricorrenti e i deputati la cui elezione è oggetto diretto e specifico del reclamo;

b) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei seggi attribuiti in ragione proporzionale nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e l'ultimo degli eletti di ciascuna delle liste che hanno ottenuto almeno un seggio nella circoscrizione, la cui elezione possa essere interessata;

c) nei procedimenti attinenti all'effettuazione e valutazione delle operazioni di calcolo svolte in ambito territoriale nazionale per l'attribuzione e il riparto dei seggi in ragione proporzionale tra le liste presentate nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e i proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata, nonché i candidati che ad essi subentrano.

2. Qualora l'elezione oggetto di reclamo sia avvenuta in base a liste o graduatorie di candidati, sono cointeressati o controinteressati nel procedimento avanti alla Giunta:

a) i deputati proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata o la convalida della cui elezione è subordinata a quella di deputati plurieletti la cui elezione è oggetto di reclamo;

b) i primi candidati nell'ordine progressivo delle liste e graduatorie ammesse al riparto dei seggi, la cui posizione possa essere idonea a conseguire l'elezione.

## Art. 13

### *(Contestazione dell'elezione. Seduta pubblica)*

1. Qualora la Giunta deliberi la contestazione di una elezione, il Presidente della Giunta fissa il giorno e l'ora della seduta pubblica, dandone comunicazione alle parti. Dal giorno della comunicazione alle parti a quello della seduta pubblica devono trascorrere almeno venti giorni; la data fissata non può essere differita, salvo casi di forza maggiore.

2. Sino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica le parti possono depositare nuovi documenti o deduzioni; sino al terzo giorno esse possono prendere visione, presso la segreteria della Giunta, dei documenti depositati dalle controparti nonché della restante documentazione agli atti. La Giunta non tiene conto dei documenti depositati oltre il termine.

3. Le sedute della Giunta in sede di esame della contestazione sono pubbliche, di esse viene redatto un resoconto stenografico, e per esse si appli-



cano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 64 del regolamento della Camera. Il Presidente dirige la discussione e disciplina l'udienza.

4. Il relatore espone in apertura di seduta i fatti e le questioni senza esprimere giudizi. Le parti o i loro rappresentanti hanno facoltà di intervenire e, quindi, di replicare per una volta.

5. Ciascuna delle parti può farsi assistere in udienza da non più di un rappresentante. I deputati non possono rappresentare le parti innanzi alla Giunta.

6. Al termine della discussione la seduta pubblica è sospesa e la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per assumere, senza intervalli o sospensioni, la deliberazione.

7. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata.

8. Al termine della discussione in camera di consiglio il Presidente comunica in seduta pubblica la deliberazione assunta: questa consiste nella proposta all'Assemblea di annullamento, decadenza o convalida dell'elezione contestata.

9. Qualora la deliberazione assunta non sia definitiva, si applicano nuovamente le facoltà, le procedure e i termini di cui ai commi 1 e 2. Non possono partecipare alla camera di consiglio delle sedute pubbliche successive componenti della Giunta che non siano stati presenti alla prima seduta.

10. La deliberazione definitiva è oggetto di relazione scritta, che è presentata all'Assemblea entro venti giorni dalla seduta pubblica in cui è stata assunta.

11. È ammessa la presentazione all'Assemblea di relazioni di minoranza.

#### Art. 14

##### *(Verifica delle operazioni elettorali effettuate su base nazionale)*

1. Il procedimento di verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, in quanto applicabili.

CAPO III  
PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE  
INCOMPATIBILITÀ, DELLE INELEGGIBILITÀ E DEI CASI DI  
DECADENZA

Art. 15

*(Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte e le funzioni svolte)*

1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione ai sensi del presente comma entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data della nomina o designazione formale alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo esercizio delle relative funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o quest'ultima non sia prevista.

2. La Giunta può in ogni caso richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative e procedere anche d'ufficio, su iniziativa di ciascun componente e sulla base della documentazione in proprio possesso o comunque acquisita, all'accertamento delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.

Art. 16

*(Istruttoria e contraddittorio)*

1. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai deputati e della documentazione esistente agli atti, la Giunta, per il tramite del comitato di cui all'articolo 3, comma 1, svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei deputati, rilevanti ai fini del giudizio sulla compatibilità, l'eleggibilità e la decadenza degli stessi.

2. Il comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro sei mesi per i casi di incompatibilità ed entro quattro mesi per i casi di ineleggibilità e decadenza, effettua una deliberazione preliminare a seguito della quale:

a) propone alla Giunta la presa d'atto della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche o degli uffici ricoperti dai deputati, dell'eleggibilità degli interessati o dell'insussistenza di casi di decadenza; ovvero, la presa d'atto degli intervenuti collocamenti in aspettativa, cessazioni, decadenze, sospensioni e dimissioni dalle predette cariche, uffici, funzioni e condizioni soggettive;

b) ove constati l'insufficienza degli elementi documentali disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio, invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito e, all'esito di tale accertamento, procede alternativamente nei sensi di cui alle lettere a) o c);

c) ove ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità o cause di decadenza, svolge la necessaria istruttoria in contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta valutazione al deputato interessato, il quale può trasmettere al comitato ogni utile controdeduzione entro il termine di quindici giorni, chiedendo eventualmente di essere ascoltato dal comitato stesso. All'esito di tale fase il comitato avanza la conseguente proposta alla Giunta.

## Art. 17

### *(Delibere e procedimento)*

1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal comitato di cui all'art. 3, comma 1, di accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, si intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal suddetto comitato, di accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza, s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 2 e 5. Nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istrutto-

ria in contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo s'intende come delibera di rimessione degli atti al comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c).

2. Le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.

3. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato può far pervenire una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinuncia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinuncia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta e l'effettiva astensione e rinuncia.

4. L'opzione per la carica giudicata incompatibile comporta le dimissioni dal mandato parlamentare, delle quali l'Assemblea prende atto.

5. Le delibere della Giunta di accertamento di ineleggibilità e di sussistenza di cause di decadenza dal mandato parlamentare equivalgono a contestazione dell'elezione.

6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi al contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13.

CAPO IV  
PROCLAMAZIONE DI DEPUTATI SUBENTRANTI IN CORSO DI  
LEGISLATURA

Art. 18

*(Proclamazione di deputati subentranti)*

1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, la Giunta si riunisce immediatamente per accertare se il seggio rimasto vacante debba essere attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive. Qualora non debba procedersi a tali elezioni, la Giunta accerta quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto per la circoscrizione territoriale e la lista interessate.

2. L'esito degli accertamenti di cui al comma 1 è immediatamente comunicato al Presidente della Camera per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 17-bis del regolamento della Camera.

3. Qualora l'accertamento di cui al comma 1, secondo periodo, avvenga sulla base dei dati degli uffici elettorali, la relativa proclamazione rimane subordinata all'accertamento definitivo ai sensi del capo II.

CAPO V  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno precedente la data di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati per la XIV legislatura.

2. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Presidente della Giunta delle elezioni presenta all'Assemblea una relazione nella quale riferisce sull'applicazione del regolamento stesso.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento della Camera.

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361 (1)

*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della  
Camera dei deputati*

(Estratto)

Art. 87

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62)

Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione (2).

Art. 89

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 64)

È riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri (3).

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1957, n. 139, S.O.

(2) Le disposizioni di cui al presente articolo risultano applicabili anche alle elezioni del Senato, per effetto del rinvio operato dall'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica il quale stabilisce: «Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».

(3) Vale per il presente articolo quanto riportato nella nota precedente.

## TITOLO II

# PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELETTORATO PASSIVO E DI INCOMPATIBILITÀ PARLAMENTARE

\*\*\*\*\*

## CAPO I

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELETTORATO (\*)

\*\*\*\*\*

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

### Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge <sup>(1)</sup>.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile

---

(\*) Le disposizioni recanti norme sull'elettorato attivo si riportano in quanto le condizioni per esso richieste, nel nostro ordinamento, costituiscono requisito per l'elettorato passivo.

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'articolo 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

### Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (1).

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

### Art. 56 (2)

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero (3).

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (4).

---

(1) L'ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dall'articolo 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.

(2) Il presente articolo, già sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, è stato successivamente modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, nelle parti indicate in nota.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.



## Art. 57 (1)

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero (2).

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero (3).

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (4).

## Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

---

(1) Il presente articolo, già sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, è stato successivamente modificato prima dall'articolo 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e quindi dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, nelle parti indicate in nota.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361 <sup>(1)</sup>  
e successive modificazioni**

*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione  
della Camera dei deputati*

*(Estratto)*

Art. 6

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5)

Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

Art. 20

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 10, comma 1° e 2°, e 36, e L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3)

Comma 1 (*Omissis*)

Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18 <sup>(2)</sup>.

*(Omissis)*

---

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1957, n. 139, S.O.

<sup>(2)</sup> Il presente comma è stato così modificato dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1993, n. 276, dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1993, n. 277 e successivamente dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534.

## Art. 22

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11)

L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati:

*(Omissis)*

5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica <sup>(1)</sup>;

*(Omissis)*

---

<sup>(1)</sup> Il presente comma è stato così modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successivamente dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534.

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1967, N. 223 <sup>(1)</sup> e successive modificazioni

*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*

*(Estratto)*

Art. 1 <sup>(2)</sup>

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 <sup>(3)</sup>.

Art. 2 <sup>(4)</sup>

1. Non sono elettori:

a) coloro che sono dichiarati falliti finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 1967, n. 106.

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'articolo 14 della legge 8 marzo 1975, n. 39.

(3) L'articolo 3 della presente legge è stato abrogato dall'articolo 11 della legge 13 maggio 1978, n. 180.

(4) Il presente articolo è stato così sostituito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 1992, n. 15.

*d)* i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

*e)* coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.

# DECRETO LEGISLATIVO 20 DICEMBRE 1993, N. 533 (1)

*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della  
Repubblica*

*(Estratto)*

Art. 5 (2)

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 5)

1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 10

(Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera d)

1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.

*(Omissis)*

Art. 24

(Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 29)

1. Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.

(2) L'articolo 62 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte».

## LEGGE 27 DICEMBRE 2001, N. 459 (1)

*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

*(Estratto)*

Art. 8

Commi 1-3 (*Omissis*)

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3 (2), non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 2002, n. 4.

(2) Si riporta il testo dell'articolo 1 della presente legge:

«Art. 1 - 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa».

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ

\*\*\*\*\*

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

Art. 84

Comma 1 (*Omissis*)

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

(*Omissis*)

Art. 104

Comma 1 (*Omissis*)

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.



Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 122 (1)

Comma 1 (*Omissis*)

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

(*Omissis*)

Art. 135 (2)

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

Commi 2-5 (*Omissis*)

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

(*Omissis*)

---

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

(2) Il presente articolo, nelle parti riportate, è stato sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

## FONTI DI RANGO COSTITUZIONALE

\*\*\*\*\*

### REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 MAGGIO 1946, N. 455 (1) e successive modificazioni

*Approvazione dello statuto della Regione siciliana*

(Estratto)

Art. 3

Commi 1-6 (*Omissis*)

L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo (2).

### LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 3 (3) e successive modificazioni

*Statuto speciale per la Sardegna*

(Estratto)

Art. 17

Comma 1 (*Omissis*)

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1946, n. 133 (Edizione speciale) e convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'articolo 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

(3) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1948, n. 58.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo (1).

## **LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 4 (2) e successive modificazioni**

*Statuto speciale per la Valle d'Aosta*

*(Estratto)*

Art. 17

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo (3).

## **LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 1963, N. 1 (4) e successive modificazioni**

*Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia*

*(Estratto)*

Art. 15

Commi 1-2 (*Omissis*)

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di

---

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

(2) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 1948, n. 59.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

(4) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1963, n. 29.

membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo (1).

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA 31 AGOSTO 1972, N. 670 (2)  
e successive modificazioni**

*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo  
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*

*(Estratto)*

Art. 28

Commi 1-2 (*Omissis*)

L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo (3).

---

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

(2) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

## FONTI DI RANGO PRIMARIO

\*\*\*\*\*

### REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12 (1) e successive modificazioni (2)

#### *Ordinamento giudiziario*

*(Estratto)*

Art. 42-*quater* (3)

*(Incompatibilità)*

Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale ordinario:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicato in Edizione straordinaria alla *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1941, nn. 28, 28-*bis*.

(2) Ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, la denominazione «tribunale» contenuta nel testo originario del presente decreto è stata sostituita con quella di «tribunale ordinario». Nel testo qui riportato s'è proceduto in via redazionale in conformità con tale prescrizione di legge.

(3) Il presente articolo è stato aggiunto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

Art. 42-*sexies* (1)

*(Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio)*

Comma 1 (*Omissis*)

Il giudice onorario di tribunale ordinario decade dall'ufficio:

*(Omissis)*

c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

Il giudice onorario di tribunale ordinario è revocato dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.

La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina.

## Art. 71 (2)

*(Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario)*

Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per l'espletamento delle funzioni indicate nell'articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge.

I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-*ter*, 42-*quater*, 42-*quinquies* e 42-*sexies*.

---

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

---

# LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 (1)

## *Disposizioni sulla stampa*

### *(Estratto)*

#### Art. 3

##### *(Direttore responsabile)*

Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.

##### Commi 2-3 (*Omissis*)

Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 1948, n. 43.

# LEGGE 13 FEBBRAIO 1953, N. 60 (1) e successive modificazioni

## *Incompatibilità parlamentari*

### Art. 1

I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.

Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102.

Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

### Art. 1-bis (2)

1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri.

### Art. 2

Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'art. 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1953, n. 51.

(2) Il presente articolo è stato aggiunto dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.



Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'art. 1.

### Art. 3

I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, né esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede.

### Art. 4

I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, né, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato.

### Art. 5

Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o controllo.

### Art. 6

Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può assumere le cariche o le funzioni di cui all'art. 2 negli enti pubblici o nelle società, enti o istituti indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.

### Art. 7

I membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste negli articoli precedenti debbono, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella

*Gazzetta Ufficiale*, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.

### Art. 8

Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che è investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente <sup>(1)</sup>.

### Art. 9

Oltre le incompatibilità previste dalla Costituzione, restano ferme tutte le altre incompatibilità e le varie cause di ineleggibilità contenute nelle leggi vigenti, salve, per queste ultime, le modifiche apportate dalla presente legge.

---

(1) Rammentasi quanto stabilito dalla Costituzione in materia:

«Art. 65 – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66 – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».

# LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62 (1)

## *Costituzione e funzionamento degli organi regionali*

*(Estratto)*

### Art. 57

*(Incompatibilità relative al Comitato e alle sezioni di controllo)*

Non possono far parte del Comitato (2) o delle sue sezioni:

a) i senatori e i deputati al Parlamento;

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 1953, n. 52.

(2) Si fa riferimento al Comitato per il controllo sulle province, di cui all'articolo 55 della presente legge.

## LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87 (1)

*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*

*(Estratto)*

### Art. 7

I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

Commi 2-4 (*Omissis*)

I giudici della Corte costituzionale non possono fare parte di commissioni giudicatrici di concorso, né ricoprire cariche universitarie e non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 1953, n. 62.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361 (1) (2)  
e successive modificazioni**

*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione  
della Camera dei deputati*

*(Estratto)*

Art. 7 (3)

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 2)

Non sono eleggibili:

- a) *(Omissis)* (4)
- b) i presidenti delle Giunte provinciali;
- c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
- f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1957, n. 139, S.O.

(2) Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, risultano applicabili anche alle elezioni del Senato, per effetto del rinvio operato dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il cui testo è riportato a pag. 40.

(3) L'articolo 62 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte».

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno–28 luglio 1993, n. 344, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione dell'articolo 7, comma primo, lettera a), del presente testo unico, che prevedeva l'ineleggibilità alla Camera dei deputati di «deputati regionali o consiglieri regionali», precisando che tale dichiarazione di illegittimità costituzionale si estende automaticamente alle elezioni per il Senato, attesa l'applicabilità a queste ultime, in tema di ineleggibilità, delle leggi stabilite per la Camera dei deputati.

della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche (1);

g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri (2).

Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centotanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati (3).

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa (4).

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere *a*), *b*) e *c*).

Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.

In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano ces-

---

(1) La presente lettera è stata così modificata dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 271.

(2) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto del presente articolo hanno sostituito gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

(3) V. nota relativa al comma precedente.

(4) V. nota relativa al secondo comma.

sate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (1).

### Art. 8

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, lett. g), e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 3)

I magistrati – esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori – , anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa (2).

I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

### Art. 9

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 7)

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

### Art. 10

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8)

Non sono eleggibili inoltre:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di

---

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 271.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1997, n. 13.

somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.

#### Art. 88

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 41)

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare <sup>(1)</sup>.

*(Omissis)*

---

<sup>(1)</sup> Il presente comma è stato così sostituito dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Il testo completo dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è riportato a pag. 137.



## LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195 (1) e successive modificazioni

### *Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura*

(Estratto)

Art. 33

(Incompatibilità)

I componenti del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali, della Corte costituzionale e del Governo (2).

(Omissis)

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 1958, n. 75.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'articolo 11 della legge 12 aprile 1990, n. 74. Giova ricordare che le incompatibilità in esso disposte si estendono alle seguenti categorie:

- componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117, che recita: «Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni (*Omissis*)»;
- componenti del Consiglio di magistratura militare, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158, che recita: «Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero di grazia e giustizia rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa»;
- componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, limitatamente ai quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale. Per tali soggetti – la cui presenza nel Consiglio è prescritta dall'articolo 7, comma 1, lettera *d*), della legge 27 aprile 1982, n. 186 – il comma 5 del medesimo articolo (come sostituito dall'articolo 18 della legge 21 luglio 2000, n. 205) dispone: «I componenti di cui al comma 1, lettera *d*), non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117». Come s'è detto, tale articolo 12 contiene il rinvio alle incompatibilità di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 650 (1)  
e successive modificazioni**

*Perfezionamento e revisione del sistema catastale*

*(Estratto)*

Art. 22

*(Incompatibilità)*

Non possono far parte delle commissioni censuarie, finché permangono nell'esercizio delle loro funzioni:

a) i membri del Parlamento;

*(Omissis)*

Art. 23

*(Decadenza dall'incarico)*

Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni censuarie, distrettuali (2) e provinciali i quali:

a) *(Omissis)*

b) sono incorsi in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 22;

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

(2) Le Commissioni censuarie distrettuali di cui al presente decreto sono state soppresse dall'articolo 2, comma 1-*octies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il quale ha trasferito i relativi compiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

## DECRETO-LEGGE 8 APRILE 1974, N. 95 (1) e successive modificazioni

*Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari*

*(Estratto)*

Art. 1 (2)

Commi 1-4 (*Omissis*)

Il presidente e i membri della Commissione (3) non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 1974, n. 94 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 (*Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1974, n. 149).

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

(3) Si tratta della Commissione nazionale per le società e la borsa istituita dal primo comma del medesimo articolo 1.

## LEGGE 24 OTTOBRE 1977, N. 801 (1)

### *Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

*(Estratto)*

#### Art. 7

Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 e del Comitato di cui all'articolo 3 (2) è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da personale assunto direttamente. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1977, n. 303.

(2) Gli articoli 3, 4 e 6 istituiscono rispettivamente il CESIS (Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza), il SISMI (Servizio per le informazioni e la sicurezza militare) e il SISDE (Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica).

## LEGGE 24 GENNAIO 1978, N. 14 (1)

*Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici*

*(Estratto)*

### Art. 1

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge.

### Art. 5

Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge.

### Art. 7

Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'articolo 1, eccettuati i casi dell'articolo 5, sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali;

*(Omissis)*

### Art. 8

Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per la nomina, proposta o designazione:

1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7;

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1978, n. 31.

## LEGGE 24 GENNAIO 1979, N. 18 (1) e successive modificazioni

### *Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (2)*

#### (Estratto)

#### Art. 5-bis (3)

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

a) con l'ufficio di deputato o di senatore;

b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1979, n. 29.

(2) Il titolo della presente legge è stato così modificato dall'articolo 2 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

(3) Il presente articolo è stato aggiunto dall'articolo 3, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 78; l'articolo 4 della medesima legge ha stabilito: «L'incompatibilità di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera a), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge ha efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004».

Le modifiche riguardanti le incompatibilità qui riportate traggono origine dall'Allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (in *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* 8 ottobre 1976, n. L 278), come modificata dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (in *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* 21 ottobre 2002, n. L 283), di cui si riportano di seguito le rilevanti parti:

«Art. 6 – 1. (*Omissis*)

2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Art. 7 – 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di: – membro del governo di uno Stato membro; – membro della Commissione delle Comunità europee; – giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado; – membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea; – membro della Corte dei conti delle Comunità europee; – mediatore delle Comunità europee; – membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica; – membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa; – membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti; – funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

## Art. 44

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, per i giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, è competente, in primo grado, la corte d'appello; la competenza per territorio si determina con riguardo all'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione <sup>(1)</sup>.

*(Omissis)*

---

2. A partire dall'elezione del Parlamento europeo del 2004, la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale. *(Omissis)*

3. Ogni Stato membro può inoltre estendere le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all'articolo 8.

4. I membri del Parlamento europeo ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, sono applicabili i paragrafi 1, 2 e 3, sono sostituiti conformemente all'articolo 13.

Art. 8 – Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri, non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

Art. 12 – Il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.

Art. 13 – 1. Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento europeo scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato.

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo.

3. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo.

4. Quando un seggio si rende vacante per dimissioni o decesso, il Presidente del Parlamento europeo ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro interessato».

<sup>(1)</sup> Il presente comma è stato così modificato dagli articoli 2 e 3 della legge 27 marzo 2004, n. 78.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA 11 LUGLIO 1980, N. 382 <sup>(1)</sup>  
e successive modificazioni**

*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione  
nonché sperimentazione organizzativa e didattica*

*(Estratto)*

Art. 13

*(Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità)*

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

*(Omissis)*

Comma 2 *(Omissis)*

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio.

*(Omissis)*

Commi 4-5 *(Omissis)*

I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica

---

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1980, n. 209, S.O..



programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariarie anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni (1).

*(Omissis)*

## Art. 15

*(Inosservanza del regime delle incompatibilità)*

Commi 1-2 *(Omissis)*

Il professore ordinario che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal rettore a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio.

Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del rettore, sentito il Consiglio universitario nazionale.

## Art. 16

*(Funzioni direttive e di coordinamento riservate al professore ordinario)*

Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente art. 13, sono riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà

---

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

tà, direttore di dipartimento e di consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca.

*(Omissis)*

#### Art. 22

*(Stato giuridico dei professori associati)*

Lo stato giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari, ivi comprese quelle relative all'autorità competente ad adottare i provvedimenti che li riguardano, salvo che non sia diversamente disposto.

*(Omissis)*

#### Art. 34

*(Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari)*

Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato, per quanto non previsto specificatamente nel presente decreto, dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo.

In materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi si applicano le norme di cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fatte salve le funzioni regolate col precedente articolo 32.

Per gli ulteriori casi di incompatibilità non previsti nel precedente comma, ma contemplati nel precedente art. 13 i ricercatori universitari sono collocati in aspettativa con le stesse modalità stabilite per i professori di ruolo.

*(Omissis)*

## Art. 118

*(Estensione della disciplina delle incompatibilità ai professori incaricati stabilizzati)*

La disciplina delle incompatibilità prevista dal precedente art. 13 è estesa ai professori incaricati stabilizzati con i criteri di cui al precedente art. 108.

I professori incaricati stabilizzati, ai fini di cui al precedente primo comma, sono sospesi dall'incarico di insegnamento, fermo restando il loro diritto a partecipare ai giudizi di idoneità. Qualora la situazione di incompatibilità cessi prima dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità, essi hanno diritto a riprendere l'insegnamento, per il quale sono incaricati, fino a tale scadenza.

## Art. 119

*(Conferma dello stato giuridico di alcune categorie di personale universitario)*

Gli assistenti del ruolo ad esaurimento anche se contemporaneamente incaricati stabilizzati, i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici ed i conservatori dei musei, qualora non superino il giudizio di idoneità a professore associato ovvero non intendano sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico.

Rimangono ferme le disposizioni che disciplinano i compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attività didattiche per piccoli gruppi, i seminari e le esercitazioni.

Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, che al di fuori delle ipotesi previste dalla parte prima del titolo V del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, assumano le cariche, i mandati o gli uffici, di cui all'art. 13 sono collocati in aspettativa con le medesime modalità stabilite per i professori di ruolo, compresi i criteri previsti dal precedente art. 108.

## LEGGE 23 APRILE 1981, N. 154 (1) e successive modificazioni (2)

*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*

(Estratto)

### Art. 4

Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

(Omissis)

### Art. 6

#### Comma 1 (Omissis)

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 della presente legge (3).

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1981, n. 114.

(2) L'articolo 274, lettera l), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni riguardanti i consiglieri regionali.

(3) L'articolo 2 citato così stabilisce:

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

## Art. 7

### Commi 1-2 (*Omissis*)

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

---

#### «Art. 2 – Comma 1 (*Omissis*)

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

#### Comma 4 (*Omissis*)

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300 e 26 aprile 1974, n. 169.

#### (*Omissis*)»

È da segnalare che la Corte costituzionale, con sentenza del 9-17 ottobre 1991, n. 388, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, terzo comma, della presente legge nella parte in

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore <sup>(1)</sup>.

---

cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 2.

(1) È da segnalare che la Corte costituzionale, con sentenza 14–22 ottobre 1996, n. 357 ha dichiarato che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all'articolo 7, commi da tre a otto, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

**LEGGE 12 AGOSTO 1982, N. 576 (1)  
e successive modificazioni**

*Riforma della vigilanza sulle assicurazioni*

*(Estratto)*

Art. 9

*(Organi dell'ISVAP)*

Sono organi dell'ISVAP il presidente e il consiglio (2).

Art. 10

*(Presidente)*

Il presidente è scelto tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative interessanti l'attività assicurativa, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Il presidente dura in carica cinque anni; può essere confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma.

L'incarico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività. Se l'incarico è conferito a persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1982, n. 229.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373.

# LEGGE 30 DICEMBRE 1986, N. 936 (1)

*Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*

*(Estratto)*

Art. 8

*(Decadenza e incompatibilità)*

Comma 1 *(Omissis)*

2. La qualità di presidente e componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo e di consigli o assemblee regionali.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1987, n. 3.



## LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146 (1) e successive modificazioni

*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*

(Estratto)

### Art. 12

1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contenimento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unità. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spettano un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 1990, n. 137.

cui al comma 5. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza <sup>(1)</sup>.

*(Omissis)*

---

<sup>(1)</sup> Il presente comma è stato così modificato prima dall'articolo 17, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successivamente dall'articolo 9 della legge 11 aprile 2000, n. 83.

# LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287 (1)

## *Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*

### *(Estratto)*

#### Art. 10

##### *(Autorità garante della concorrenza e del mercato)*

1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1990, n. 240.

# LEGGE 19 NOVEMBRE 1990, N. 341 (1)

## *Riforma degli ordinamenti didattici universitari*

### *(Estratto)*

#### Art. 12

##### *(Attività di docenza)*

##### Commi 1-7 *(Omissis)*

8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni (2).

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1990, n. 274.

(2) Riportato a pag. 66.

# DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1991, N. 35 <sup>(1)</sup> e successive modificazioni

## *Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali*

*(Estratto)*

### Art. 1

#### Commi 1-6 (*Omissis*)

7. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 30 giugno 1992, tutti i poteri di gestione, compresa la rappresentanza legale, sono esercitati da un amministratore straordinario, nominato dal presidente della giunta della regione o della provincia autonoma con proprio decreto, su conforme deliberazione della rispettiva giunta. A tal fine, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma provvede mediante avviso pubblico a formare l'elenco regionale o provinciale degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario delle unità sanitarie locali e a nominare una commissione regionale o provinciale di esperti estranei alla stessa amministrazione regionale o provinciale per la verifica dei requisiti degli aspiranti. Sono iscritte nell'elenco esclusivamente persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale. L'elenco è costituito da un numero di persone non inferiore al triplo delle unità sanitarie locali o delle unità socio-sanitarie locali esistenti nel territorio regionale o provinciale. Per la regione Valle d'Aosta l'elenco è costituito da almeno nove persone. Decorsi inutilmente i termini, alla formazione dell'elenco provvede, nei cinque giorni successivi, il commissario del Governo. Gli amministratori straordinari non sono eleggibili nei consigli comunali, nei consigli provinciali, nei consigli e assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nel Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza degli stessi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi consigli e assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del

---

(<sup>1</sup>) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1991, n. 31, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111 (*Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1991, n. 81).

provvedimento di scioglimento. La carica di amministratore straordinario è incompatibile con quella di componente dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana. Le funzioni di amministratore straordinario sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con l'unità sanitaria locale o rapporti economici o consulenze con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'unità sanitaria locale medesima. I requisiti devono essere documentati da appositi *curricula* che devono essere depositati cinque giorni prima della nomina presso la presidenza del consiglio regionale o dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano e pubblicati nel bollettino ufficiale dei rispettivi enti regionali o provinciali. L'incarico di amministratore straordinario non è valutabile ai fini della nomina in organi ordinari di gestione e di amministrazione delle unità sanitarie locali <sup>(1)</sup>.

*(Omissis)*

---

<sup>(1)</sup> Il presente comma è stato così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 1991, n. 111. La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 ottobre 1991, n. 386, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi settimo e ottavo, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, come convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111, nelle parti in cui attribuiscono al Commissario del Governo i poteri sostitutivi, ivi previsti.

# LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374 (1) e successive modificazioni

## *Istituzione del giudice di pace*

### *(Estratto)*

#### Art. 8

##### *(Incompatibilità)*

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;

*(Omissis)*

#### Art. 9 (2)

##### *(Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari)*

1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

##### Commi 2-3 *(Omissis)*

4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonché da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario,

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1991, n. 278, S.O.

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'articolo 7 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia.



# DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 (1) e successive modificazioni

*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  
della legge 23 ottobre 1992, n. 421*

(Estratto)

Art. 3

(Organizzazione delle unità sanitarie locali) (2)

Commi 1-8 (Omissis)

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

(2) Il comma 1-bis del presente articolo, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successivamente modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168, ha stabilito che in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.

l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni (1).

*(Omissis)*

---

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. L'articolo 274, lettera x), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha abrogato il presente comma, limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunità montane.

## DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, N. 545 (1)

*Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*

*(Estratto)*

Art. 8

*(Incompatibilità)*

1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

*a)* i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

*(Omissis)*

Commi 2-3 *(Omissis)*

4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.

Art. 12

*(Decadenza dall'incarico)*

1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie i quali:

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.

*b)* incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 8;

*(Omissis)*

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza.

## DECRETO LEGISLATIVO 12 FEBBRAIO 1993, N. 39 (1) e successive modificazioni.

*Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle  
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm),  
della legge 23 ottobre 1992, n. 421*

(Estratto)

### Art. 4

1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio (2).

Comma 2 (*Omissis*)

3. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì operare nei settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.

(*Omissis*)

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 1993, n. 42.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'articolo 176, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha peraltro stabilito che la denominazione «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» sia sostituita con quella di «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione».

## LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515 <sup>(1)</sup> e successive modificazioni

*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

*(Estratto)*

Art. 13

*(Collegio regionale di garanzia elettorale)*

Comma 1 *(Omissis)*

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

*(Omissis)*

Art. 15

*(Sanzioni)*

Commi 1-6 *(Omissis)*

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6 <sup>(2)</sup>, da parte di un candidato, il

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1993, n. 292, S.O.

<sup>(2)</sup> Riportato a pag. 127.

Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica (1).

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (2).

*(Omissis)*

---

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 672.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 672.

# DECRETO LEGISLATIVO 20 DICEMBRE 1993, N. 533 (1)

*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della  
Repubblica*

*(Estratto)*

## Art. 9

(Legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2, lettera c); legge 11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma 3, e art. 4, comma 5; legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 2, comma 1)

### Comma 1 (*Omissis*)

2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati.

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.



## LEGGE 29 DICEMBRE 1993, N. 580 (1)

### *Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*

*(Estratto)*

Art. 13

*(Requisiti per la nomina e cause ostative)*

Comma 1 *(Omissis)*

2. Non possono far parte del consiglio (2):

*a)* i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

*(Omissis)*

Comma 3 *(Omissis)*

4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.

(2) Si fa riferimento al consiglio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, disciplinato dagli articoli da 9 a 13 della presente legge.

# LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 <sup>(1)</sup>

## *Legge quadro in materia di lavori pubblici*

### *(Estratto)*

#### Art. 4

##### *(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)*

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata «Autorità».

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.

### *(Omissis)*

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1994, n. 41, S.O.

## LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481 (1)

*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.  
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*

*(Estratto)*

### Art. 2

*(Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità)*

1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.

Commi 2-7 *(Omissis)*

8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 1995, n. 270, S.O.

## LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 <sup>(1)</sup>

### *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*

*(Estratto)*

Art. 1

Commi 1-129 *(Omissis)*

130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.

*(Omissis)*

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

## LEGGE 22 LUGLIO 1997, N. 276 <sup>(1)</sup>

*Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari*

*(Estratto)*

Art. 2

*(Requisiti per la nomina e titoli di preferenza)*

Commi 1-7 *(Omissis)*

8. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle Regioni e delle Province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

*(Omissis)*

Art. 5

*(Incompatibilità ed ineleggibilità)*

1. Ai giudici onorari aggregati si applica il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari.

*(Omissis)*

Art. 7

*(Decadenza, dimissioni e revoca)*

1. I giudici onorari aggregati decadono dall'ufficio quando viene

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 1997, n. 192.

meno taluno dei requisiti di cui all'articolo 2, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

*(Omissis)*

## LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249 (1)

*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*

*(Estratto)*

### Art. 1

*(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)*

1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Commi 2-4 *(Omissis)*

5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8 (2), 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997, n. 177, S.O.

(2) Riportato a pag. 93.

# DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999, N. 112 <sup>(1)</sup>

*Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337*

*(Estratto)*

Art. 2

*(Requisiti per l'affidamento del servizio)*

1. Il Ministero delle finanze organizza il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni.

Commi 2-4 *(Omissis)*

5. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle società di cui al comma 1:

a) i membri del Parlamento e del Governo;

*(Omissis)*

---

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1999, n. 97.



**DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1999,  
N. 233 (1)**

*Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma  
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*

*(Estratto)*

Art. 2

*(Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica  
istruzione)*

Commi 1-7 *(Omissis)*

8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio superiore della pubblica istruzione.

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1999, n. 170.

# DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 (1)

*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*

*(Estratto)*

Art. 131

*(Incompatibilità ed ineleggibilità)*

1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo (2):

a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei;

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(2) Si fa riferimento ai comitati regionali di controllo sugli atti dei comuni e delle province, istituiti dagli articoli 128 e 130 del presente decreto legislativo. Va peraltro notato che l'8 novembre 2001 è entrata in vigore la legge di revisione costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha abrogato, tra l'altro, l'art. 130 della Costituzione, disposizione che prevedeva l'istituzione di un organo regionale con funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti comunali. I comitati regionali di controllo previsti nella norma costituzionale abrogata, di conseguenza, non trovano più fondamento giuridico di rango costituzionale nell'esercizio della loro funzione di controllo preventivo di legittimità su alcuni atti particolarmente rilevanti dell'ente comunale, per cui è in corso a livello regionale un variegato processo legislativo volto a ridefinirne le funzioni.

# DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 (1)

## *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*

(Estratto)

### Art. 46

(Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)  
(Art. 50, commi da 1 a 12 e 16 del d. lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d. lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d. lgs. n. 396 del 1997)

1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.

### Commi 2-5 (Omissis)

6. Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da cinque componenti ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designa tre dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, il presidente. Degli altri componenti, uno è designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.

7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estra-

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

nei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 303. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprono rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

*(Omissis)*

## Art. 68

*(Aspettativa per mandato parlamentare)*

(Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del d. lgs. n. 29 del 1993)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.

4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

# DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (1)

## *Codice in materia di protezione dei dati personali*

*(Estratto)*

Art. 153

*(Il Garante)*

Comma 1 (*Omissis*)

2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.

Comma 3 (*Omissis*)

4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

## LEGGE 23 OTTOBRE 2003, N. 286 (1)

*Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero*

*(Estratto)*

Art. 5

*(Eleggibilità e composizione del Comitato)*

Commi 1-3 *(Omissis)*

4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonché coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati.

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 ottobre 2003, n. 250.

# LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 215 (1)

## *Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*

### Art. 2

#### *(Incompatibilità)*

1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 (2) e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60 (3);

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 2004, n. 193.

(2) Si riporta il testo dell'articolo 1 della presente legge:

«Art.1 – *(Ambito soggettivo di applicazione)*

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1».

(3) Riportato a pag. 50.

## FONTI DI RANGO SECONDARIO

\*\*\*\*\*

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, N. 487 (1) e successive modificazioni

*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*

*(Estratto)*

Art. 9

*(Commissioni esaminatrici)*

Comma 1 *(Omissis)*

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (2).

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.



## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 OTTOBRE 1994, N. 692 (1)

*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato*

*(Estratto)*

Art. 2

*(Requisiti)*

1. Possono essere nominati dirigenti generali o ricevere un incarico di dirigente generale con contratto di diritto privato le persone, estranee all'amministrazione, che abbiano i requisiti seguenti:

*(Omissis)*

c) non rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati e non avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; non aver rivestito le suddette cariche ed assunto i predetti incarichi nel biennio precedente alla nomina.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 1994, n. 295.

### CAPO III

## NORMATIVA INTERNAZIONALE E COMUNITARIA IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ

\*\*\*\*\*

### STATUTO DEL CONSIGLIO D'EUROPA (1)

*(Estratto)*

#### Art. 36

a. La Segreteria si compone del Segretario Generale, d'un Segretario Generale Aggiunto e del personale necessario.

b. Il Segretario Generale e il Segretario Generale Aggiunto sono nominati dall'Assemblea Consultiva, a raccomandazione del Comitato dei Ministri.

c. Gli altri membri della Segreteria sono nominati dal Segretario Generale in conformità del regolamento amministrativo.

d. Nessun membro della Segreteria può avere un impiego remunerato da un Governo, essere membro dell'Assemblea Consultiva o d'un Parlamento nazionale, oppure esercitare un'attività incompatibile con i suoi doveri.

*(Omissis)*

---

(1) Trattato internazionale firmato a Londra il 5 maggio 1949; il relativo ordine di esecuzione è recato dalla legge 23 luglio 1949, n. 433, di autorizzazione alla ratifica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 1949, n. 168. Viene riportata la traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera.

# TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ [ECONOMICA] (1) EUROPEA e successive modificazioni (2)

(Estratto)

Art. 213

(Omissis)

2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità.

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti.

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del

---

(1) L'articolo G del Trattato sull'Unione europea (con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992), ha disposto che nel presente Trattato l'espressione «Comunità economica europea» sia sostituita dall'espressione «Comunità europea».

(2) La versione iniziale del Trattato, firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed allora denominato «Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati», fu pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1957, n. 317, S.O., in allegato alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante, tra l'altro, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di questo come degli altri due accordi internazionali firmati nella stessa data (il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati e la Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee). Il testo vigente è il frutto di successive modificazioni ed integrazioni, entrate in vigore nell'ordinamento italiano da ultimo ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 209, della legge 11 maggio 2002, n. 102, e della legge 24 dicembre 2003, n. 380. L'ultima versione consolidata ha ricevuto pubblicazione apposita sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* 24 dicembre 2002, n. C 325.

Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 216 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Art. 247

*(Omissis)*

4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.

5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

*(Omissis)*

## PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (1)

(Estratto)

### Art. 4

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.

Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, esercitare alcuna attività professionale remunerata o meno.

Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

In caso di dubbio, la Corte decide.

### Art. 8

Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali.

### Art. 47

Gli articoli da 2 a 8, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri. Il giuramento di cui all'articolo 2 è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale.

(*Omissis*)

---

(1) Protocollo introdotto dal Trattato fatto a Nizza il 26 febbraio 2001 (di cui alla legge 11 maggio 2002, n. 102, di ratifica ed esecuzione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2002, n. 126, S.O.) come allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato che istituisce la Comunità europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO  
DEL 9 MARZO 1994 SULLO STATUTO E LE  
CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO  
DELLE FUNZIONI DEL MEDIATORE (1)**

**(94/262/CECA, CE, Euratom)**

*(Estratto)*

Art. 10

1. Per tutto il periodo del suo mandato il mediatore non può esercitare alcuna altra funzione politica o amministrativa né svolgere altra attività professionale retribuita o non retribuita.

*(Omissis)*

---

(1) Decisione emanata dal Parlamento europeo ai sensi della disposizione che nel testo consolidato del Trattato istitutivo della Comunità europea è recata dall'articolo 195 paragrafo 4; la decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* 4 maggio 1994, n. L 113.

# REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE DELLA COMUNITÀ EUROPEA (1)

(2002/769/CE, Euratom)

(*Estratto*)

## Art. 70

1. Il mandato dei membri del Comitato scade al termine del periodo quadriennale fissato dal Consiglio al momento del rinnovo del Comitato.

2. Il mandato di un membro del Comitato si conclude per dimissioni, decadenza, morte, forza maggiore o insorgere di una incompatibilità.

3. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle di membro di un governo o di un parlamento, di un'istituzione delle Comunità, del Comitato delle regioni, del consiglio d'amministrazione della Banca europea per gli investimenti e con quelle di funzionario o di agente in servizio presso le Comunità.

4. Le dimissioni sono presentate per iscritto al presidente del Comitato.

5. La decadenza interviene alle condizioni previste all'articolo 60, paragrafo 2, del presente regolamento. In tal caso il Consiglio, se decide di porre fine al mandato, pone in atto la procedura di sostituzione.

6. Nei casi di dimissioni, morte, forza maggiore o incompatibilità, il presidente del Comitato informa il Consiglio, il quale constata la vacanza e avvia la procedura di sostituzione. Tuttavia, in caso di dimissioni, il membro dimissionario resta in carica, salvo sua notifica in senso contrario, fino alla data in cui prende effetto la nomina del successore.

7. In tutti i casi previsti nel paragrafo 2 del presente articolo, il sostituto viene nominato per la restante durata del mandato.

---

(1) Adottato in sessione plenaria il 17 luglio 2002, ai sensi dell'articolo 260, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea; pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* 4 ottobre 2002, n. L 268.





**PARTE II**  
**ANAGRAFE PATRIMONIALE E**  
**SPESE ELETTORALI**

## LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659 (1) e successive modificazioni

*Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*

(Estratto)

### Art. 4

I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (2), sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici (3).

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione,

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 1981, n. 323.

(2) Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195:

«Art. 7 – Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge».

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'articolo 3 della legge 27 gennaio 1982, n. 22.

accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite (1).

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari (2).

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e

---

(1) Si segnala che l'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, a cui fa riferimento il presente comma, è stato abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 173.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. L'importo indicato è stato da ultimo rivalutato in lire 12.806.471,222 dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001.

con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale (1).

(*Omissis*)

---

(1) La sanzione della multa prevista dal presente articolo è da ritenersi «sanzione amministrativa» in virtù dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 («*Modifiche al sistema penale*»). Cfr. in merito *Cass. pen.*, sez. III, 24 agosto 1994, n. 2250; sez. VI, 22 dicembre 1994, n. 12729 e sez. VI, 16 ottobre 1997, n. 9354.

In virtù della depenalizzazione della fattispecie sono da considerarsi peraltro superate anche le parole «con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale».

## LEGGE 5 LUGLIO 1982, N. 441 (1)

### *Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti*

#### Art. 1

Le disposizioni della presente legge si applicano:

- 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- 2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;

*(Omissis)*

#### Art. 2

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1982, n. 194.

allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 <sup>(1)</sup>, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

### Art. 3

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

### Art. 4

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

---

<sup>(1)</sup> Riportato a pag. 117.

## Art. 5

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

## Art. 6

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2.

## Art. 7

Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

## Art. 8

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nell'articolo 9.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Riportato a pag. 117.

## Art. 9

Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2.

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8.

## Art. 10

Per i soggetti indicati nel numero 2 dell'articolo 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica.

Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 4 decorrono, rispettivamente, dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.

## Art. 11

Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.

## Art. 12

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:



1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;

4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

#### Art. 13

Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.

#### Art. 14

La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale.

Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.

## Art. 15

Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.

## Art. 16

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.

## LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515 (1) e successive modificazioni

### *Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

*(Estratto)*

#### Art. 7

##### *(Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati)*

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di lire 80 milioni e della cifra ulteriore pari al prodotto di 100 lire per ogni cittadino residente nel collegio uninominale ovvero al prodotto di 10 lire per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale per i candidati nelle liste che concorrono al riparto di seggi assegnati con il sistema proporzionale. Le spese per la campagna elettorale di chi è candidato sia in un collegio uninominale sia nella lista per il riparto proporzionale dei seggi nella circoscrizione che comprende quel collegio, non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle due candidature (2) (3).

2. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile al candidato, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza, dalle liste o dai gruppi di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato, eventualmente pro quota. Tali

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1993, n. 292, S.O.

(2) Le cifre di cui al presente comma sono state progressivamente rivalutate. Da ultimo, l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001 ha fissato tali importi rispettivamente in L. 100.689.700,030, L. 125,861, L. 12,585.

(3) Con riferimento alla circoscrizione Estero di cui all'articolo 48 della Costituzione – istituita con legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 – l'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, ha stabilito che le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendano computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento.

spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6.

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire <sup>(1)</sup>.

5. Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 <sup>(2)</sup>, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: «cinque milioni di lire» sono inserite le seguenti: «, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso»;

*b)* dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati»;

*c)* al secondo periodo, le parole: «La disposizione non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano».

---

<sup>(1)</sup> L'importo di cui al presente comma è stato progressivamente rivalutato. Da ultimo, esso è stato fissato in L. 25.172.425,007 dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001.

<sup>(2)</sup> Riportato a pag. 117.

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (1), deve essere trasmessa, entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate (2) (3).

7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione (4).

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.

#### Art. 9-bis (5)

##### *(Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive)*

1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in propor-

---

(1) Riportato a pag. 119.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 672.

(3) L'importo di cui al presente comma è stato progressivamente rivalutato. Da ultimo, esso è stato fissato in L. 12.586.212,503 dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 672.

(5) Il presente articolo è stato aggiunto dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309.

zione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.

2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

## Art. 11

### *(Tipologia delle spese elettorali)*

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

*a)* alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

*b)* alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera *a)*, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

*c)* all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

*d)* alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

*e)* al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

### Art. 13

#### *(Collegio regionale di garanzia elettorale)*

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione <sup>(1)</sup> è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o

---

(1) L'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, ha stabilito – con riferimento alla circoscrizione Estero di cui all'articolo 48 della Costituzione, istituita con legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 – che le funzioni attribuite al Collegio regionale di garanzia elettorale per gli adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, siano esercitate dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello di Roma.

del tribunale. Il Collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 14

##### *(Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati)*

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.



## Art. 15

*(Sanzioni)*Commi 1-4 (*Omissis*)

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni <sup>(1)</sup>.

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica <sup>(2)</sup>.

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo

---

<sup>(1)</sup> Il presente comma è stato così modificato dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 672.

<sup>(2)</sup> Il presente comma è stato così modificato dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 672.

delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento <sup>(1)</sup>.

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

Commi 12–18 (*Omissis*)

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.

---

<sup>(1)</sup> Il presente comma è stato così modificato dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 672.

**PARTE III**  
**INDENNITÀ PARLAMENTARE E**  
***STATUS***



# TITOLO I

## PRINCIPI FONDAMENTALI

\*\*\*\*\*

### COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

#### Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

#### Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

## LEGGE 8 APRILE 1952, N. 212 (1)

### *Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali*

#### *(Estratto)*

#### Art. 2

Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento.

Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi 2° e 3° dell'ordinamento gerarchico.

Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado 1° dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado 2° dell'ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado 3° dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la loro posizione di impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell'art. 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 (2).

Sono soppresse l'indennità di carica di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 13 gennaio 1944, n. 11, e l'indennità mensile di alloggio di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.

È abrogato l'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 1952, n. 88, S.O.

(2) Il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 è stato abrogato dall'articolo 254 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MARZO 1957, N. 361 (1) e successive modificazioni

*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione  
della Camera dei deputati*

(Estratto)

Art. 88

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 41)

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare (2).

Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia (3).

Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio (4).

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1957, n. 139, S.O.

(2) Gli attuali commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto hanno sostituito gli originari commi primo e secondo del presente articolo 88, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (riportato a pag. 140).

(3) V. nota relativa al primo comma.

(4) V. nota relativa al primo comma.

Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero (1).

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio (2) (3).

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.

### Art. 91

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 66)

Non è ammessa rinuncia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione (4).

---

(1) V. nota relativa al primo comma.

(2) V. nota relativa al primo comma.

(3) In relazione a tale disposizione, cfr. quanto riportato a pag. 141 in nota all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

(4) La presente norma risulta applicabile anche ai senatori, per effetto del rinvio operato dall'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante il testo unico delle leggi per l'elezione del Senato della Repubblica, il quale stabilisce: «Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».



## LEGGE 31 OTTOBRE 1965, N. 1261 (1)

### *Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento*

#### Art. 1

L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

#### Art. 2

Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

#### Art. 3

Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni.

L'indennità di cui all'articolo 1, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1965, n. 290.

dei parlamentari della Repubblica, non è cumulabile con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego, secondo quanto disposto dal successivo articolo 4.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa.

Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorso, a missioni, a Commissioni di studio e a Commissioni di inchiesta.

#### Art. 4

I commi primo e secondo dell'articolo 88 <sup>(1)</sup> del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

«I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.

Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.

---

(1) Il testo completo dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è riportato a pag. 137.

Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio» (1).

#### Art. 5

L'indennità mensile prevista dall'articolo 1 della presente legge, limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, è soggetta ad un'imposta unica, sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali, con aliquota globale pari al 16 per cento alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta.

L'indennità mensile è altresì assoggettata, nei limiti e con le detrazioni di cui al comma precedente, ad una imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia per la quota di reddito imponibile corrispondente al suo ammontare netto, alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta, con aliquota forfettaria pari all'8 per cento; l'importo corrispondente è devoluto ai Comuni presso i quali ciascun membro del Parlamento ha la residenza.

L'indennità mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno prevista dall'articolo 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto.

L'indennità mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate.

---

(1) L'articolo unico della legge 21 novembre 1967, n. 1148, ha stabilito: «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».

## Art. 6

Il trattamento tributario previsto dall'articolo 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennità ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale.

## Art. 7

La legge 9 agosto 1948, n. 1102, è abrogata.

## Art. 8

Le somme necessarie all'esecuzione della presente legge a decorrere dal 1° luglio 1965 sono iscritte nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi alla dotazione dei due rami del Parlamento per l'anno 1965.

All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1965 si farà fronte con riduzione del capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 9

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

**LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146 (1)*****Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)***

*(Estratto)*

Art. 47

Comma 1 (*Omissis*)

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro o di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento.

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 1980, n. 115.

## LEGGE 9 NOVEMBRE 1999, N. 418 (1)

### *Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari*

#### *(Estratto)*

#### Art. 1

1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (2), al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Tale indennità si cumula, secondo le disposizioni vigenti per i Ministri e i Sottosegretari di Stato parlamentari, con il trattamento stipendiale loro spettante in tale veste.

2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennità di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146 (3).

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1999, n. 268.

(2) Riportata a pag. 139.

(3) Riportato a pag. 143.

## LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448 (1)

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*

*(Estratto)*

Art. 23

*(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale)*

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 (2), e successive modificazioni, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2002.

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

(2) Riportato a pag. 136.

## TITOLO II

### CONTRIBUTI FIGURATIVI

\*\*\*\*\*

#### LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 (1)

*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*

*(Estratto)*

Art. 1

Commi 1-129 *(Omissis)*

130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.



## LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 <sup>(1)</sup> e successive modificazioni

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)*

*(Estratto)*

### Art. 38

*(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi)*

1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La doman-

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.

da si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario <sup>(1)</sup>.

4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*(Omissis)*

---

<sup>(1)</sup> Il presente comma è stato così sostituito dall'articolo 15 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000,  
N. 267 (1)

*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*

*(Estratto)*

Art. 83

*(Divieto di cumulo)*

1. I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dal presente capo (2).

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(2) Si tratta del Capo IV della legge 18 agosto 2000, n. 267, intitolato «*Status degli amministratori locali*».

# DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 (1)

## *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*

*(Estratto)*

Art. 68

*(Aspettativa per mandato parlamentare)*

(Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del d. lgs. n. 29 del 1993)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.

2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti.

4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

## TITOLO III

# CONCESSIONI FERROVIARIE

\*\*\*\*\*

## LEGGE 21 NOVEMBRE 1955, N. 1108 (1) e successive modificazioni

*Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato*

(Estratto)

### Art. 5

Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete, secondo apposite convenzioni con il Ministero del tesoro nelle quali dette carte saranno valutate con una riduzione del 70 per cento sul prezzo di tariffa:

1) ai Senatori ed ai Deputati al Parlamento della Repubblica, fino alla cessazione del mandato;

2) ai senatori e ai deputati del Parlamento dopo la cessazione del mandato, con un periodo minimo di sette anni di mandato parlamentare esercitato in una od in entrambe le Camere (2).

Le carte di libera circolazione di cui al presente articolo sono valevoli per tutti i tipi di treno (3).

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 1955, n. 280.

(2) Il presente numero è stato così sostituito dall'articolo unico della legge 18 dicembre 1984, n. 889.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'articolo unico della legge 18 dicembre 1984, n. 889.



**PARTE IV**  
**IMMUNITÀ PARLAMENTARI**





# TITOLO I

## IMMUNITÀ PARLAMENTARI

\*\*\*\*\*

### COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

#### Art. 68 <sup>(1)</sup>

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

---

<sup>(1)</sup> Il presente articolo è stato così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3. La legge 20 giugno 2003, n. 140 (riportata a pag. 160), ne ha disciplinato l'attuazione.

# REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (1)

*(Estratto)*

Art. 19

*(Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari)*

Commi 1-4 *(Omissis)*

5. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione nonché di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (2).

*(Omissis)*

Art. 135

*(Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione) (3)*

1. Le domande di autorizzazione a procedere inviate al Senato sono deferite dal Presidente all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all'articolo 19. A questa il Ministro competente trasmette i documenti che gli siano richiesti.

2. La Giunta non si pronuncia su una domanda di autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro dia comunicazione che il relativo procedimento è cessato.

---

(1) Il testo vigente del Regolamento del Senato è stato approvato il 17 febbraio 1971 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1971, n. 53, S.O. Le successive modificazioni, riguardanti gli articoli riportati, sono segnalate nelle relative note.

(2) Il presente comma è stato così sostituito il 7 giugno 1989.

(3) La rubrica del presente articolo è stata modificata il 7 giugno 1989.

3. Per la validità delle riunioni della Giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei componenti.

4. Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa.

5. Il Senatore, nei cui confronti è stata richiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia presentato spontaneamente al magistrato per fare dichiarazioni ai sensi del codice di procedura penale, può fornire chiarimenti alla Giunta anche mediante memorie scritte.

6. Se la domanda di autorizzazione a procedere ha per oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei deputati.

7. La Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso, e per una sola volta, un nuovo termine che non può superare quello originario.

8. Presentata la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel calendario o nello schema dei lavori in corso.

9. È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.

10. L'Assemblea delibera sulla proposta della Giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per tutte le autorizzazioni richieste al Senato ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

# REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (1)

(Estratto)

## Art. 18

1. La giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'art. 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i gruppi parlamentari. Essa riferisce all'assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.

2. Trascorso il termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia presentata, né la giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera nomina fra i componenti la giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente, e iscrive senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine.

*2-bis.* Fino alla conclusione della discussione in assemblea, venti deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della giunta. Qualora la giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della giunta. L'assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare (2).

3. La stessa procedura prevista nei commi precedenti si applica quando la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il

---

(1) Il testo vigente del Regolamento della Camera è stato approvato il 18 febbraio 1971 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1971, n. 53, S.O. Le successive modificazioni, riguardanti gli articoli riportati nella presente Parte, sono segnalate nelle relative note.

(2) Il presente comma è stato aggiunto il 20 maggio 1993.

reato di vilipendio delle assemblee legislative. In tal caso la giunta può incaricare uno o più componenti per un preventivo esame comune con incaricati della competente giunta del Senato.

4. La giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vice-presidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della giunta per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'art. 16.

## LEGGE 20 GIUGNO 2003, N. 140 <sup>(1)</sup> e successive modificazioni

*Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato*

### Art. 1 <sup>(2)</sup>

*(Omissis)*

### Art. 2

1. Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346» <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 2003, n. 142.

<sup>(2)</sup> I tre commi del presente articolo sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi da parte della Corte costituzionale, con sentenza 13–20 gennaio 2004, n. 24.

<sup>(3)</sup> In ragione di tale modifica, l'articolo 343 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, e successive modificazioni, recante approvazione del codice di procedura penale, nella sua integrità così statuisce:

«Art. 343 – *(Autorizzazione a procedere)*

1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344.

2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede.

3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346.

4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.

5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata».

## Art. 3

1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.

2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.

4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.

5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può

disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti.

6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 o 4.

7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne i casi di cui al comma 1. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.

8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento. La sospensione del procedimento disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione, nonché di ogni altro termine dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una parte.

#### Art. 4

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.



2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza <sup>(1)</sup> ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

#### Art. 5

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.

#### Art. 6

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di

---

<sup>(1)</sup> Peraltro, in caso di flagranza, l'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 stabilisce: «Qualora un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto».

procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.

4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.

6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

#### Art. 7

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 si osservano solo se le intercettazioni non sono già state utilizzate in giudizio.

#### Art. 8

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, 7 settembre

1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio 1996, n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466, e 23 ottobre 1996, n. 555.

### Art. 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## TITOLO II

### REATI MINISTERIALI

\*\*\*\*\*

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

### Art. 96 (1)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

---

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

# LEGGE COSTITUZIONALE 16 GENNAIO 1989, N. 1 (1)

*Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione*

## Art. 1

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 96. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

## Art. 2

1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: «ed i Ministri».

2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «e contro i Ministri».

## Art. 3

1. L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (2), è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – *1.* La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 1989, n. 13.

(2) La legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è intitolata «*Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale*».

per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti.

2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dal presidente della giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione dalla carica».

#### Art. 4

1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato.

#### Art. 5

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.

#### Art. 6

1. I rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.

2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai sog-

getti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.

### Art. 7

1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.

2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.

### Art. 8

1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.

2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.

3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.

4. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.

### Art. 9

1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'artico-

lo 5 invia immediatamente alla giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

2. La giunta riferisce all'assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

3. L'assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

4. L'assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti.

## Art. 10

1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei



Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.

#### Art. 11

1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale.

#### Art. 12

1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.

2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.

#### Art. 13

1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perché abbiano applicazione le norme stabilite dalla legge costituzionale stessa.

#### Art. 14

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

# REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (1)

*(Estratto)*

Art. 19

*(Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari)*

Commi 1-4 (*Omissis*)

5. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione nonché di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (2).

*(Omissis)*

Art. 135-bis (3)

*(Esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione)*

1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento, gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

2. La Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì di prendere visione degli atti del procedimento, di produrre documenti e di presentare memorie.

---

(1) V. nota a pag. 156.

(2) Il presente comma è stato così sostituito il 7 giugno 1989.

(3) Il presente articolo è stato approvato il 7 giugno 1989.

3. La Giunta presenta la relazione scritta per l'Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

4. Qualora ritenga che al Senato non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

5. Al di fuori del caso previsto dal comma 4, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, l'Assemblea si riunisce non oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del Senato. Qualora manchi la predetta relazione, il Presidente del Senato nomina tra i componenti della Giunta un relatore autorizzandolo a riferire oralmente.

7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

8. L'Assemblea è chiamata a votare in primo luogo sulle proposte di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria ai sensi del comma 4. Ove le predette proposte siano respinte e non vi siano proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Se la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l'Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

*8-bis.* Le proposte di diniego dell'autorizzazione sono messe ai voti in una seduta antimeridiana. I Senatori possono votare per tutta la durata della seduta e per quella della seduta pomeridiana prevista per lo stesso giorno mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, successivamente, dichiarando il voto ai Segretari. Nell'intervallo tra le due sedute, i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari <sup>(1)</sup>.

---

(1) Il presente comma è stato aggiunto il 24 febbraio 1999.

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di essi.

10. Per le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta riferisce oralmente al Senato, che si riunisce entro quindici giorni dalla richiesta dell'autorità giudiziaria. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni della Giunta.

11. Per la validità delle riunioni della Giunta e per gli atti che le vengono trasmessi si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 135.

# REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (1)

*(Estratto)*

## Art. 18-bis (2)

1. Il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

## Art. 18-ter (3)

1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea con relazione scritta, nel termine tassativo e improrogabile di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale concernenti i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. Prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì, qualora ne faccia richiesta, di prendere visione degli atti del procedimento.

2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

4. La richiesta di autorizzazione è iscritta di norma al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui viene presentata la relazione da parte della Giunta, e comunque osservan-

---

(1) V. nota a pag. 158.

(2) Il presente articolo è stato approvato il 28 giugno 1989.

(3) Il presente articolo è stato approvato il 28 giugno 1989.

do quanto disposto dal successivo comma 5. Nel caso di decorso del termine previsto dal comma 1 senza che la relazione sia stata presentata, il Presidente della Camera nomina fra i componenti della Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente all'Assemblea, e iscrive la richiesta di autorizzazione, di norma, al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui è scaduto il termine, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5.

5. Qualora non risulti possibile, procedendo a norma del comma 4, assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere.

6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

7. L'Assemblea è chiamata a votare, in primo luogo, sulle proposte di cui al comma 2. Nel caso in cui queste ultime siano respinte e non siano state formulate proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Sono quindi messe in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, le quali si intendono respinte qualora non abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La reiezione di tali proposte è intesa come deliberazione di concessione dell'autorizzazione.

8. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di tali soggetti.

Art. 18-*quater* (1)

1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo e improrogabile di cinque giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di autorizzazione formulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili.

2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria. In ogni altro caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione.

3. Per l'iscrizione della richiesta di autorizzazione all'ordine del giorno dell'Assemblea si osservano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 18-*ter*. Qualora non risulti in tal modo possibile assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione.

4. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni formulate dalla Giunta. Qualora venga respinta la proposta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria di cui al precedente comma 2, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di formulare ulteriori conclusioni.

---

(1) Il presente articolo è stato approvato il 28 giugno 1989.

## LEGGE 5 GIUGNO 1989, N. 219 (1)

### *Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione*

*(Estratto)*

#### CAPO I

#### NORME IN MATERIA DI REATI MINISTERIALI

##### Art. 1

1. Il collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (2), procede alle indagini previste dall'articolo 8 della stessa legge con i poteri spettanti al procuratore della Repubblica nell'istruzione sommaria e con l'osservanza delle forme stabilite per tale istruzione. Il collegio può altresì compiere anche d'ufficio gli atti che a norma del codice di procedura penale sono comunque di competenza del giudice istruttore. Il collegio può inoltre procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente o per mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

2. Successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il collegio procede alle indagini di cui al comma 1 con i poteri che spettano al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari. Ove ne ricorrano le condizioni il collegio può disporre anche d'ufficio incidente probatorio, provvedendo direttamente allo stesso, che si considera ad ogni effetto come espletato dal giudice delle indagini preliminari. Il collegio può altresì compiere anche d'ufficio gli altri atti che a norma del nuovo codice di procedura penale sono di competenza del suddetto giudice.

3. Prima che il collegio concluda le proprie indagini i soggetti interessati possono presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. Agli stessi è consentito, ove lo richiedano, di prendere visione degli atti.

4. Dopo la data indicata nel comma 2, l'indicazione di delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, contenuta nel comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1,

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 1989, n. 130.

(2) La legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, è riportata a pag. 167.



si intende riferita ai delitti menzionati nella seconda parte del comma 3 dell'articolo 343 del nuovo codice di procedura penale.

5. Per quanto non diversamente previsto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e dal presente articolo, nello svolgimento delle indagini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del codice di procedura penale vigente all'atto della loro esecuzione, in quanto compatibili.

## Art. 2

1. Il collegio, sentito il pubblico ministero e dopo lo svolgimento di ulteriori indagini ove richiesto dal procuratore della Repubblica ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dispone l'archiviazione di cui al comma 2 del predetto articolo 8, se la notizia di reato è infondata, ovvero manca una condizione di procedibilità diversa dall'autorizzazione di cui all'articolo 96 della Costituzione, se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso ovvero se il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell'articolo 96 della Costituzione; in tale ultima ipotesi il collegio dispone altresì la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato.

2. Quando sopravvengano nuove prove il decreto di archiviazione indicato nel comma 1 può essere revocato dal collegio, su richiesta del procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ed osservate le forme ivi previste. Se dispone la revoca, il collegio provvede ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge costituzionale e il termine di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data del ricevimento della richiesta del procuratore della Repubblica.

## Art. 3

1. Quando gli atti siano stati rimessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, al collegio ivi indicato, il procedimento continua secondo le norme ordinarie vigenti al momento della rimessione.

2. Nei casi di cui al comma 1 il collegio provvede senza ritardo a trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale indicato nell'articolo 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

3. Gli atti e i provvedimenti relativi allo svolgimento delle indagini di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono ad ogni effetto considerati come compiuti o disposti nel corso del procedimento ordinario.

#### Art. 4

1. Quando sia negata l'autorizzazione a procedere ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, l'assemblea della Camera competente ne dà comunicazione al collegio di cui all'articolo 1, che dispone l'archiviazione degli atti del procedimento, per mancanza della suddetta condizione di procedibilità, nei confronti dei soggetti per i quali l'autorizzazione è stata negata. Il provvedimento di archiviazione è irrevocabile.

2. Se il procedimento è relativo ad un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro, l'assemblea indica a quale concorrente, anche se non Ministro né parlamentare, non si riferisce il diniego, per l'assenza dei presupposti di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

# TITOLO III

## COMMISSIONI DI INDAGINE SUI FATTI LESIVI DELL'ONORABILITÀ

\*\*\*\*\*

### REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (1)

*(Estratto)*

Art. 88

*(Fatti lesivi della onorabilità – Commissione di indagine)*

1. Quando, nel corso di una discussione, un Senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una Commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa; alla Commissione il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente all'Assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.

2. Il Senato può disporre la stampa della relazione della Commissione.

---

(1) V. nota a pag. 156.

# REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI <sup>(1)</sup>

*(Estratto)*

## Art. 58

1. Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una commissione la quale giudichi la fondatezza della accusa; alla commissione può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni alla Camera, la quale ne prende atto senza dibattito né votazione.

---

<sup>(1)</sup> V. nota a pag. 158.

**PARTE V**  
**PREROGATIVE «MINORI»**



# TITOLO I

## ACCESSO E CORRISPONDENZA

\*\*\*\*\*

### LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354 (1) e successive modificazioni

*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure  
privative e limitative della libertà*

*(Estratto)*

Art. 18-ter (2)

*(Limitazioni e controlli della corrispondenza)*

1. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:

a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa;

b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;

c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giu-

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1975, n. 212, S.O.

(2) Il presente articolo è stato aggiunto dall'articolo 1 della legge 8 aprile 2004, n. 95.

diziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto:

*a)* nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza;

*b)* nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise.

4. L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.

6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale.

7. Nel caso previsto dalla lettera *c)* del comma 1, l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato.



## Art. 67

*(Visite agli istituti)*

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;

b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

*(Omissis)*

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'articolo 18-*bis* <sup>(1)</sup>.

*(Omissis)*

---

<sup>(1)</sup> Il presente comma è stato così modificato dall'articolo 16 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

# LEGGE 24 GIUGNO 1998, N. 206 (1)

## *Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari*

### Art. 1

#### *(Visite dei parlamentari nelle strutture militari)*

1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate.

2. Le visite devono essere annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione.

3. Le visite devono svolgersi secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 6, tali comunque da non interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture.

### Art. 2

#### *(Strutture militari straniere e plurinazionali)*

1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano devono essere autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni.

2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalità delle visite previste dal presente articolo.

### Art. 3

#### *(Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite)*

1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1998, n. 152.

dal comandante o dal direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.

#### Art. 4

##### *(Stabilimenti di pena)*

1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli articoli 1 e 3. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i detenuti.

#### Art. 5

##### *(Accesso senza preavviso)*

1. In caso di richiesta di accesso non preannunciata, i membri del Parlamento vengono ricevuti dal comandante o dal direttore oppure, in loro assenza, dall'ufficiale più elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare.

#### Art. 6

##### *(Regolamento di attuazione)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede all'emanazione del relativo regolamento di attuazione, il cui schema è sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni. Se le commissioni non esprimono il parere nel termine, il regolamento è comunque emanato <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Tale regolamento è stato approvato con decreto del Ministro della difesa 30 giugno 2000, n. 292.

TITOLO II  
DISPENSA DALL'UFFICIO DI GIUDICE  
POPOLARE

\*\*\*\*\*

LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 (1)

*Riordinamento dei giudizi di Assise*

*(Estratto)*

Art. 29

*(Cause di dispensa dall'ufficio)*

Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:

- a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;
- b) i membri del Parlamento;

*(Omissis)*

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1951, n. 102.

## TITOLO III

### PASSAPORTI DIPLOMATICI E DI SERVIZIO

\*\*\*\*\*

#### DECRETO MINISTERIALE 30 DICEMBRE 1978 (1)

*Regolamento per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio*

*(Estratto)*

Art. 4

Il passaporto diplomatico è rilasciato:

*a)* per la durata del mandato:

al Presidente della Repubblica, al quale è rilasciato al termine del mandato altro passaporto diplomatico, a tempo illimitato;

*b)* per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per un anno e rinnovato di anno in anno:

1) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri, ai Ministri Segretari di Stato, ai Sottosegretari di Stato;

2) ai Presidenti e Vice Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; al Presidente e ai giudici della Corte costituzionale;

3) ai presidenti delle commissioni affari esteri del Senato e della Camera dei deputati; ai presidenti delle commissioni interparlamentari permanenti, che abbiano particolare rilevanza nell'ambito delle relazioni internazionali;

*(Omissis)*

---

(1) Il presente decreto, emanato dal Ministro degli affari esteri, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1979, n. 92.

Il passaporto diplomatico è mantenuto dopo la fine dell'incarico, e rinnovato ogni tre anni, a coloro che hanno rivestito la carica di Presidente del Senato, della Camera, del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, o quella di Ministro degli esteri.

#### Art. 6

I passaporti di servizio sono rilasciati:

1) per la durata del mandato:

ai membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

*(Omissis)*





Senato della Repubblica

[www.senato.it](http://www.senato.it)

---